

Normativa di riferimento

- ❖ Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (estratto - art. 1, comma 773)
- ❖ Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (estratto - art. 22, comma 1)
- ❖ Accordo interconfederale Apprendistato 18 aprile 2012
- ❖ Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante - Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014
- ❖ Circolare Formedil n. 25 del 25 luglio 2014 (Piano Formativo Individuale)
- ❖ Decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014 (Programma "Garanzia Giovani")
- ❖ Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (estratto - artt. da 41 a 47 - art. 55) (con modifiche del decreto legislativo n. 185/2016)
- ❖ Circolare Inps n. 129 del 26 giugno 2015 (Programma "Garanzia Giovani")
- ❖ Messaggio Inps n. 4441 del 30 giugno 2015 (Naspi)
- ❖ Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (estratto - art. 1, commi da 33 a 44)
- ❖ Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (estratto - art. 2)
- ❖ Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 (estratto - art. 32) (con modifiche del decreto legislativo n. 185/2016)
- ❖ Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015
- ❖ Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015
- ❖ Circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 (Cig apprendisti)
- ❖ Accordo nazionale 22 dicembre 2015 (Cig apprendisti)
- ❖ Messaggio Inps n. 24 del 5 gennaio 2016 (Cig apprendisti)
- ❖ Circolare Inps n. 32 del 16 febbraio 2016 (Programma "Garanzia Giovani")
- ❖ Interpello Ministero del lavoro n. 11 del 21 marzo 2016 (Lavoro dei minori)
- ❖ Accordo interconfederale sull'Apprendistato di primo e terzo livello 18 maggio 2016 - Nota illustrativa Confindustria
- ❖ Interpello Ministero del lavoro n. 19 del 20 maggio 2016 (Lavoratori in trattamento di disoccupazione)
- ❖ Circolare Inps n. 89 del 24 maggio 2016 (Programma "Garanzia Giovani" - Super bonus - Trasformazione tirocini)
- ❖ Nota Ministero del lavoro n. 14994 del 29 luglio 2016 (Trasformazione apprendistato di alta formazione in apprendistato professionalizzante)
- ❖ Interpello Ministero del lavoro n. 21 dell'11 agosto 2016 (Assunzione apprendisti e contratti di solidarietà difensivi)
- ❖ Interpello Ministero del lavoro n. 22 dell'11 agosto 2016 (Contribuzione apprendistato di primo livello)

L. 27-12-2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1.773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'*articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma ^{(402) (403) (404)}.

(402) Per la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, vedi l'*art. 32, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150*.

(403) La contribuzione prevista dal presente comma è stata ripartita, per l'anno 2006, con *D.M. 28 marzo 2007* (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161).

(404) Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 22, L. 12 novembre 2011, n. 183*.

L. 12-11-2011 n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Art. 22 *Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

ACCORDO INTERCONFEDERALE APPRENDISTATO

Addì 18 aprile 2012 in Roma

tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL, CISL e UIL

premesso che

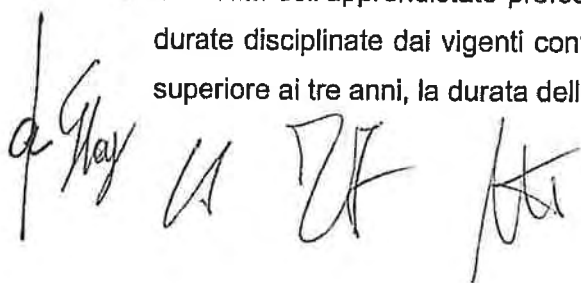
- il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell'apprendistato;
- anche in ragione dell'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7 del D. Lgs. n. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante e all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Riguardo a quest'ultima tipologia le parti si incontreranno entro il prossimo mese di luglio, per definire la relativa disciplina contrattuale in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria;



- per "contratti collettivi vigenti" si intendono quelle parti dei contratti collettivi che disciplinano l'apprendistato la cui efficacia verrà meno al termine del periodo transitorio individuato dall'art. 7, comma 7, del Testo Unico;

convengono che

1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa..
2. In via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva richiamata dal D. Lgs. n. 167/2011, per il contratto di apprendistato, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 26 aprile 2012, trova applicazione la seguente disciplina:
 - l'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova la cui durata è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati, secondo l'inquadramento professionale attribuito;
 - l'apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto;
 - nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità;
 - premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - la durata dell'apprendistato professionalizzante è, in via transitoria, determinata in base alle durate disciplinate dai vigenti contratti collettivi. Laddove tali contratti prevedano un termine superiore ai tre anni, la durata dell'apprendistato è fissata in tre anni;



- i contratti collettivi potranno individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello n. 40/2011, per i quali la durata massima dell'apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni;
- le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel ccnl applicato in azienda. La formazione professionalizzante che verrà registrata, con le modalità disciplinate al penultimo punto del presente accordo, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011), e potrà essere svolta anche *on the job* ed in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167;
- le parti concordano che gli standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione ed inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dai contratti collettivi;
- la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo;
- le parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche che il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro in discussione al Parlamento dovesse determinare sulla disciplina dell'apprendistato.

CONFINDUSTRIA

[Handwritten signature]

CGIL

CISL

UIL

[Handwritten signatures for CGIL, CISL, and UIL]

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra: _____

1. Azienda

Ragione sociale _____

Sede (indirizzo) _____

CAP (Comune) _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

Legale rappresentante (nome e cognome) _____

[Handwritten signatures and initials]

2. Apprendista

Dati anagrafici

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____

Cittadinanza _____ Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _____

Nato a _____ il _____ Residenza/Domicilio _____

Prov. _____ Via _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _____

Esperienze lavorative _____

periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____



Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

a) _____

b) _____

c) _____

Aspetti normativi

Data di assunzione _____

Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire

Durata _____

Categoria /Livello di inquadramento iniziale

Categoria /Livello di inquadramento finale

3. Tutor

Tutor aziendale sig./ra _____

C.F. _____

Categoria/Livello _____ di _____ inquadramento

Anni di esperienza _____



4. Contenuti formativi

Aree tematiche aziendali/professionali

Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire

In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore ad 80 ore medie annue.

Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)

- ☐ On the job
- ☐ Affiancamento
- ☐ Esercitazioni di gruppo
- ☐ Testimonianze
- ☐ Action learning
- ☐ Visite aziendali
- ☐ (.....altro)

May 11

Ats UF

APPENDICE

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Dati apprendista/impresa

APPRENDISTA	
NOME E COGNOME	_____
CODICE FISCALE	_____
LUOGO E DATA DI NASCITA	_____
RESIDENTE IN	_____
VIA	_____
TITOLO DI STUDIO	_____
ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	
DAL	_____ AL _____
PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI _____	
IMPRESA	
RAGIONE SOCIALE	_____
INDIRIZZO	_____
TELEFONO	_____ FAX _____
E-MAIL	_____
NOMINATIVO DEL TUTOR/REFENTE AZIENDALE _____	

del 18/11/18 *At 7/18*

Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato

Competenze generali / specifiche –Insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale)	DURATA IN ORE/PERIODO	MODALITÀ ADOTTATA	FIRMA TUTOR E APPRENDISTA
	_____ ore Periodo _____ _____ _____	☐ On the job ☐ Affiancamento ☐ Altro	FIRMA TUTOR/REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____
	_____ ore Periodo _____ _____ _____	☐ On the job ☐ Affiancamento ☐ Altro	FIRMA TUTOR /REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____
	_____ ore Periodo _____ _____ _____	☐ On the job ☐ Affiancamento ☐ Altro	FIRMA TUTOR /REFERENTE _____ FIRMA APPRENDISTA _____
	Totale ore _____		

FIRMA TUTOR /REFERENTE AZIENDALE _____

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA _____

FIRMA APPRENDISTA _____ Data _____






*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Repertorio atti n. *32/csr* del 20 febbraio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014

PRESO ATTO che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 il quale ha previsto che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, venga integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel limite delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", il quale ha stabilito che questa Conferenza adotti le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

PRESO ATTO che il comma 2 del citato articolo 2 prevede che possano, in particolare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

CONSIDERATA la necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione professionale, ha trasmesso con nota n. 4774/C9LAV/C9FP del 17 ottobre 2013, la proposta di Linee guida per l'apprendistato professionalizzante;

CONSIDERATO che detta proposta, con nota del 29 ottobre 2013, è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze con richiesta di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della relativa istruttoria;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota n. 28147 del 4 dicembre 2013, ha reso noto di non avere osservazioni da formulare, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2013, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla proposta di linee guida in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo;

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio 2014, ha inviato la versione definitiva della bozza di Linee guida in argomento che è stato diramata, il 17 febbraio 2014, alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia, con riferimento al numero di ore dell'offerta informativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

DELIBERA DI ADOTTARE LE SEGUENTI

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(Art. 4 D. Lgs. n. 167 del 2011)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

1. Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa.

Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile¹ per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado*;
- 80 ore, per gli apprendisti *in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale*²;
- 40 ore, per gli apprendisti *in possesso di laurea o titolo almeno equivalente*³.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1. *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*⁴;
2. *Organizzazione e qualità aziendale*;
3. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo*;
4. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva*;
5. *Competenze di base e trasversali*;
6. *Competenza digitale*;
7. *Competenze sociali e civiche*;
8. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*;
9. *Elementi di base della professione/mestiere*.

¹ Si intende per disponibile un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

² Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

³ Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁴ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

3. Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

4. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida⁵ e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

5. Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

⁵ Vedi punto 5





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Inoltre, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee Guida, verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 167 del 2011, in moduli coerenti con L'EQF, l'elenco delle competenze individuate all'articolo 1 delle presenti Linee Guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti Linee Guida.

6. Salvaguardia delle competenze delle Province autonome

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

Prot. 530 /14
Circ. n. 25/14

Roma, 25 luglio 2014

A TUTTE LE SCUOLE EDILI
AGLI ENTI UNIFICATI
AI FORMEDIL REGIONALI

e, p.c. CDA Formedil

Loro sedi

Oggetto: **Piano Formativo Individuale per l'Apprendistato in Edilizia – comunicazione.**

Vi comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione del Formedil nella seduta del 24 luglio u.s. ha approvato lo schema tipo di Piano Formativo Individuale per l'Apprendistato che alleghiamo alla presente.

Il Piano formativo approvato sarà sottoposto all'esame delle Parti sociali, potete sin da ora assumerlo come riferimento operativo.

Cordiali saluti

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella



▪ All.: c.s.



PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER L'APPRENDISTATO IN EDILIZIA

OPERATORE

.....

Azienda:
Denominazione

.....
Firma

Apprendista:
Denominazione

.....
Firma

Tutor aziendale:
Denominazione

.....
Firma

Tutor formativo*:
Denominazione

.....
Firma

Data:

* Per tutor formativo si intende il referente della Scuola edile, quando il piano è redatto in collaborazione con l'Ente bilaterale

1. IL DATORE DI LAVORO

Denominazione azienda				C.F.		P.IVA	
Settore attività economica			Class. ATECO		Contratto applicato		
Rappresentante Legale			Contatto			Telefono/Cellulare	
Sede legale: Indirizzo				Comune			Prov.
CAP	Cod. ISTAT	e-mail		Telefono		Fax	
Unità operativa interessata: Indirizzo				Comune			Prov.
CAP	Cod. ISTAT	e-mail		Telefono		Fax	
Multilocalizzata		☐ NO ☐ SI	Cassa Edile di		Codice iscrizione		
ORGANICO DELL'AZIENDA							
OPERAI		IMPIEGATI		QUADRI		DIRIGENTI	
N°		Di cui apprendisti		N°		Di cui apprendisti	
RESPONSABILE AZIENDALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P)							
Nome cognome			DA ANNI		Può seguire la formazione interna alla sicurezza dell'apprendista		
					☐ NO ☐ SI		

2. L'APPRENDISTA

Nome cognome				Cod.Fisc.			
Nato a			il	Cittadinanza			
Residenza: Indirizzo				Comune			Prov.
Domicilio (se diverso dalla Residenza): Indirizzo				Comune			Prov.
CAP	Cod. ISTAT	Iscritto a Blen.it		☐ NO ☐ SI	Telefono/Cellulare		Fax
Numero documento di riconoscimento (CARTA D'IDENTITÀ)					e-mail		
Rilasciata da			il	carta di soggiorno (per stranieri)			

3. CONTRATTO DI LAVORO

Data di assunzione				CCNL			
Durata del contratto di apprendistato dal				Fino al			
Qualifica contrattuale da conseguire							
Contratto full time ☐		Contratto di lavoro part-time ☐		Numero di ore settimanali			
Livello di inquadramento							
Orario settimanale di lavoro		Ore			Attività svolta		

4. IL TUTOR AZIENDALE

Nome cognome				Cod.Fisc.				Anni di esperienza			
Posizione in azienda		TITOLARE		SOCIO		FAMILIARE COADIUVANTE		DIPENDENTE		Livello di inquadramento	
Recapito telefonico						e-mail					
Corso per Tutor Aziendale		Titolo del corso						Anno		In Italia	
								Ore		All'estero	
		Ente organizzatore						Attestato ☐ NO ☐ SI			

 ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA	Logo Scuola Edile	Azienda:
		Piano formativo dell'apprendista:

5.a ISTRUZIONE/FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA

TITOLO DI STUDIO	ISTRUZIONE OBBLIGATORIA	In Italia		ATTESTATO DI QUALIFICA	In Italia	
		All'estero			All'estero	
		Anni			Anni	
	MATURITÀ/ DIPLOMA	In Italia		LAUREA	In Italia	
		All'estero			All'estero	
		Anni			Anni	
Qualifica di		Diploma di		Diploma di laurea in		

5.b ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE ATTINENTI AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

FORMAZIONE OBBLIG. PER LA SICUREZZA	1	Formazione d'ingresso 16 ore prima	Ente organizzatore	Anno	
				Ore	16
				Attestato	☐ NO ☐ SI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER L'APPRENDISTATO	1	Contratto di lavoro/settore	Titolo del corso - Ente organizzatore	Anno		Trasvers	☐
				Ore		Profess.	☐
				Attestato	☐ NO ☐ SI		
	2	Contratto di lavoro/settore	Titolo del corso - Ente organizzatore	Anno		Trasvers	☐
				Ore		Profess.	☐
				Attestato	☐ NO ☐ SI		

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE	1	Titolo del corso	Ente organizzatore	Anno	
				Ore	
				Attestato	☐ NO ☐ SI

6. ESPERIENZE DI LAVORO COMPIUTE DALL'APPRENDISTA

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE	Settore Produttivo Mansioni	Azienda	Anni	Mesi	In Italia	All'Estero	Inquadramento			
							Apprend.	Operaio	Impiegato	Quadro
1	Settore									
	Mansioni									
2	Settore									
	Mansioni									
3	Settore									
	Mansioni									
4	Settore									
	Mansioni									

7.a CONTENUTI FORMATIVI: FIGURA PROFESSIONALE OBIETTIVO E ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

ESEMPI DI FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO PER L'APPRENDISTA
(elencazione esemplificativa e non esaustiva da Repertorio preso dal Gruppo Tecnico Formedil Nazionale e dai Repertori Regionali)

MACROAREA FORMATIVA	Figura professionale
Area Operai: • Muratura • Carpenteria/calcestruzzo • Ponteggi • Finitura, Posa, Installazione e Montaggio sistemi costruttivi • Isolamento e impermeabilizzazione • Conduzione macchine movimento terra e stradali • Conduzione gru e macchine sollevamento • Perforazioni • Recupero e manutenzioni	Area Operai: • Muratore, scalpellino • Carpenterie edile/addetto getto calcestruzzo • Ponteggiatore • Posatore, cartongessista, stuccatore • Impermeabilizzatore • Operatore macchine movimento terra, Operatore rullo, Operatore fresista • Gruista, Conduttore PLE • Sondatore • Muratore addetto al recupero di edilizia storica, manutentore beni culturali
Area Impiegati e tecnici: • Amministrazione • Gestione cantieri • Gestione impresa • Progettazione	Area Impiegati e tecnici: • Impiegato amministrativo, addetto alla contabilità • Assistente tecnico di cantiere • Assistente nella gestione delle commesse • Addetto al Cad ed alla grafica tecnica
Altre Aree specialistiche:	• Rocciatori • Addetto all'armamento ferroviario • Giuntista saldatore • Manovratore macchine complesse • Pompista • etc.

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA

1° ANNO	Competenze				Osservazioni, Interessi e obiettivi dell'azienda per la formazione dell'apprendista:
	DI BASE/ TRASVERSALI	PROFESSIONALIZZANTI a cura di scuole/impresa			
	Formazione esterna	Formazione teorica	Formazione pratica	Totale	
ORE					
2° ANNO	Competenze				Area di competenza professionale ritenuta prioritaria: es. muratura, posa, cartongesso
	DI BASE/ TRASVERSALI	PROFESSIONALIZZANTI a cura di scuola/impresa			
	Formazione esterna	Formazione teorica	Formazione pratica	Totale	
ORE					
3° ANNO	Competenze				Obiettivo formativo generale:
	DI BASE/ TRASVERSALI	PROFESSIONALIZZANTI a cura di scuola/impresa			
	Formazione esterna	Formazione teorica	Formazione pratica	Totale	
ORE					
4° ANNO	Competenze				
	DI BASE/ TRASVERSALI	PROFESSIONALIZZANTI a cura di scuola/impresa			
	Formazione esterna	Formazione teorica	Formazione pratica	Totale	
ORE					
5° ANNO	Competenze				
	DI BASE/ TRASVERSALI	PROFESSIONALIZZANTI a cura di scuola/impresa			
	Formazione esterna	Formazione teorica	Formazione pratica	Totale	
ORE					
TOT. ORE					

	Logo Scuola Edile	Azienda:
		Piano formativo dell'apprendista:

7b. OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI

Livelli di possesso delle competenze		Descrizione	Tipo di prestazione apprendista		
1 = BASE		L'apprendista svolge compiti semplici in situazione note, mostrando di possedere conoscenza ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali	Capace se guidato		
2 = INTERMEDIO		L'apprendista svolge compiti e risolve problemi complessi in situazione note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite	Capace se assistito		
3 = AVANZATO		L'apprendista svolge compiti complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.	Capace ed autonomo		
OBIETTIVI PRIMO ANNO			Elementare	Intermedio	Avanzato
1					
2					
3					
4					
n.					
OBIETTIVI SECONDO ANNO			Elementare	Intermedio	Avanzato
1					
2					
3					
4					
n.					
OBIETTIVI TERZO ANNO			Elementare	Intermedio	Avanzato
1					
2					
3					
4					
n.					

FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA	Logo Scuola Edile	Azienda:
		Piano formativo dell'apprendista:

OBIETTIVI QUARTO ANNO		Elementare	Intermedio	Avanzato
1				
2				
3				
4				
n.				
OBIETTIVI QUINTO ANNO		Elementare	Intermedio	Avanzato
1				
2				
3				
4				
n.				

FIRME
Per l'Impresa _____
Apprendista _____
Tutor aziendale _____
Tutor formativo* _____

* Per tutor formativo si intende il referente della Scuola edile, quando il piano è redatto in collaborazione con l'Ente bilaterale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decr. 8-8-2014 n. 1709

"Bonus occupazione" del "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani".

Pubblicato nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 2 ottobre 2014, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Decr. 8 agosto 2014, n. 1709 ^{(1) (3)}.

"Bonus occupazione" del "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani". ⁽²⁾

(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 2 ottobre 2014, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(3) Vedi, anche, il *Decreto 3 febbraio 2016, n. 16/2016*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la *Legge 21 dicembre 1978 n. 845* recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il *Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993* convertito con modificazioni nella *Legge n.236 del 17/07/1993* recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il *Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998* recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della *Legge 15/3/97 n. 59*;

VISTO il *Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001* recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il *Regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il *Regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio;

VISTO il *Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il *regolamento (CE) n. 1081/2006* del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del *regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del *regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il *Regolamento (UE) n. 215/2014* della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del *regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il *Regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'*articolo 5 della Legge 183/87* con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il *DPR n. 568/88* e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO l'*articolo 1 del D.L. 76/2013* che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex *art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013* per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO l'*articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994* che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il *D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144*, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;

VISTO il *D.P.C.M. del 6/2/2013* di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro al Dott. Salvatore Pirrone, registrato dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, registro 3, foglio 314";

Tanto premesso e ritenuto,

DECRETA

Articolo 1 *Principi generali*

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", ai sensi dell'*art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. L'INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi Intermedi del Piano.

3. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.

4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo articolo 9 comma 1, l'INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.

Articolo 2 *Destinatari dell'incentivo*

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione

Giovani", spetta un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Sono ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura Bonus Occupazionale" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181* e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorso inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

5. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1). Per i soli datori di lavoro che abbiano sede nel territorio della Regione Campania l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.^{(4) (5)}

(4) Comma sostituito dall'*art. unico, comma 1, Decreto 2 dicembre 2014* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 1, Decreto 24 novembre 2015, n. 385/II/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 5, comma 3, del medesimo Decreto n. 385/II/2015*.

(5) Vedi, anche, l'*art. unico, comma 2, Decreto 2 dicembre 2014*.

Articolo 3 *Ambito territoriale di ammissibilità*

1. Le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene

effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

Articolo 4 *Tipologie contrattuali incentivate*

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto. ⁽⁶⁾

3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

4. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

5. L'incentivo escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio. ⁽⁷⁾

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*.

Articolo 5 *Importo dell'incentivo*

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181* e successive modifiche e

integrazioni ovvero dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

2. In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.

3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che ne faccia richiesta spetta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito.

4. In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi nei casi il cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi. ⁽⁸⁾

5. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto. ⁽⁹⁾

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. d), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*.

Articolo 6 *Modalità di fruizione dell'incentivo*

1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l'incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai

periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Articolo 7 *Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e cumulabilità con altri incentivi* ⁽¹⁰⁾

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. ⁽¹²⁾

2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'INPS per tutte le tipologie di contratto incentivate.

3. L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. ⁽¹¹⁾

(10) Rubrica così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. e), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11.

(11) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. f), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11.

(12) Comma così modificato dal Decreto 28 maggio 2015, n. 169 e, successivamente, dall' art. 1, comma 1, Decreto 24 novembre 2015, n. 385/II/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 5, comma 3, del medesimo Decreto n. 385/II/2015.

Articolo 8 *Imputazione delle risorse*

1. L'incentivo è concesso dall'INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.

2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale operazione non ha incidenza nella fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro interessati.

Articolo 9 *Procedimento di ammissione all'incentivo*

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. L'INPS:

a. determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", al giovane indicato nell'istanza preliminare;

b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

3. Nell'eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell'istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell'art. 2, comma 4 del presente decreto. In ogni caso le modalità di ammissione all'incentivo di giovani non profilati al momento della presentazione dell'istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

6. A seguito dell'autorizzazione l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 10 *Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa*

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
 2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
 3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
-

Articolo 11 *Norme di rinvio*

1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l'INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito internet istituzionale " www.lavoro.gov.it " e sul sito " www.garanziegiovani.gov.it ".

**Allegato 1 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Misura "Bonus
Occupazione"****Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia
autonoma - (articoli 1, 4, 7) ⁽¹³⁾**

Regione	Limite di spesa (euro)	Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo	4.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Basilicata	627.180,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Calabria	10.790.413,26	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna	7.417.948,40	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia	2.500.000,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio	35.700.000,00	

		Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Liguria	2.779.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Lombardia	52.393.780,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Marche	3.200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Molise	200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento	783.500,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Puglia	28.454.459,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna	12.209.063,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Sicilia	10.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Toscana	9.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Umbria	3.700.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Veneto	5.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
TOTALE	188.755.343,66	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto

(13) Vedi, anche, l' allegato 1 al Decreto 24 novembre 2015, n. 385/II/2015.

**Allegato 2 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
Misura "Bonus Occupazione" - Importo dell'incentivo in funzione
del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane
ammesso al Programma - (articolo 5)**

	Classe di profilazione del giovane			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
a) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	Euro 1.500	Euro 2.000
b) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	Euro 3.000	Euro 4.000
c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	Euro 1.500	Euro 3.000	Euro 4.500	Euro 6.000

D.Lgs. 15-6-2015 n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

Capo V

Apprendistato

Art. 41. Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Art. 42. Disciplina generale

1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003*. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il

coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.

3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'*articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003*, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003*;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'*articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'*articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183* ⁽⁵⁾.

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.

8. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo

stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

(5) Per lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di cui alla presente lettera, per il periodo 24 settembre 2015-31 dicembre 2016, vedi l' *art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150*.

Art. 43. *Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità

professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'*articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005*. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'*articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87*.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'*articolo 46, comma 1*. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione

pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del *decreto legislativo n. 226 del 2005*, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

Art. 44. *Apprendistato professionalizzante*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del *decreto legislativo n. 226 del 2005*, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,

finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'*articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 45. *Apprendistato di alta formazione e di ricerca*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in

ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'*articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. ⁽⁶⁾

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁷⁾

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016*.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016*.

Art. 46. Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005*.⁽⁸⁾

2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, è di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 13 del 2013*, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 ottobre 2015*.

Art. 47. Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al

termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004*, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004*. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, è la direzione territoriale del lavoro.

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'*articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991*, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*.

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996* nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

10. Con successivo decreto, ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

D.Lgs. 15-6-2015 n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

Art. 55. Abrogazioni e norme transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61*;
- b) il *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- c) l'*articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2002, n. 172*;
- d) gli *articoli 18*, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonché da 70 a 73 del *decreto legislativo n. 276 del 2003*.
- e) l'*articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;
- f) l'*articolo 32*, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5 e 6 della *legge 4 novembre 2010, n. 183*;
- g) il *decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167*, salvo quanto disposto dall'*articolo 47, comma 5*;
- h) l'*articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92*;
- i) l'*articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 221 del 2012*;
- l) l'*articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati;
- m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.

2. L'*articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001* è abrogato dal 1° gennaio 2017.

2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167*, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. ⁽¹⁰⁾

3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

(10) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 26/06/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 129

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO: **Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (in breve Programma "Garanzia Giovani"). Novità introdotte dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015.**

SOMMARIO: *I decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015 hanno rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, n. 1709. Con il decreto del 23 gennaio 2015 è stata, in particolare, ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è*

possibile riconoscere il bonus occupazionale; il bonus è stato reso cumulabile con altri incentivi all'assunzione e sono state ampliate le possibilità di fruizione del bonus per le agenzie di somministrazione.

Con il decreto del 28 maggio 2015 è stata riconosciuta la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l'inoltro delle istanze di ammissione all'incentivo.

INDICE

Premessa

1. Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale

1.1. Contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere

1.2. Proroghe di rapporti a tempo determinato

2. Contratti di somministrazione

3. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

4. Coordinamento con altri incentivi

Allegati:

1. Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015

2. Decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015

PREMESSA

Con i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015 nella sezione legale del sito internet del Ministero, e n. 169 del 28 maggio 2015, pubblicato nella medesima sezione in data 03 giugno 2015, allegati alla presente circolare (All. n. 1 e 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto "Programma garanzia Giovani".

I moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati, tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti.

La presente circolare illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.

1. Nuove tipologie contrattuali per le quali è riconoscibile il bonus occupazionale.

Il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ha ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l'estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.

Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

In osservanza dell'articolo 2 del citato decreto, le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma "Garanzia Giovani"; ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l'assunzione sia stata preceduta dall'iscrizione del giovane al programma.

1.1. Contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere

Come è noto, l'art. 4 del d.lgs. 167/2011 (T.U. dell'apprendistato) disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, demandando alla contrattazione collettiva ampi poteri regolatori, tra cui la possibilità di stabilire, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:

- la durata e le modalità di erogazione della formazione;
- la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali, specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.

Il bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto (nuovo art. 5, comma 5, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).

In proposito si forniscono i seguenti esempi:

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.01.2015 al 31.03.2016. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2015 al 31.10.2015. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 2.250 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

1.2 Proroghe di rapporti a tempo determinato

Il decreto direttoriale n. 11 già citato ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi (art. 5, comma 4, come modificato dal decreto direttoriale n. 11) (All. n. 1).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine del riconoscimento del bonus occupazionale - pari a sei mesi - solo in seguito alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l'incentivo per il rapporto complessivamente inteso.

In proposito si forniscono i seguenti esempi:

a) ALFA assume Tizio - avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.10.2014; ad ALFA non spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno di sei mesi. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.11.2014. Poiché neanche con la proroga il rapporto - complessivamente considerato - raggiunge la durata minima di sei mesi, ad ALFA non spetta alcun bonus per l'assunzione effettuata;

b) ALFA assume Tizio - avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.10.2014; ad ALFA non spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno

di sei mesi. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Poiché il rapporto, considerata anche la proroga, raggiunge la durata complessiva di otto mesi, ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro.

Nell'ipotesi in cui venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l'incentivo, si ha diritto ad un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l'importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.

Esempi:

a) ALFA assume Tizio – avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.02.2015. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro per l'assunzione a tempo determinato; per la proroga di un mese non ha diritto al riconoscimento di ulteriori benefici.

b) ALFA assume Tizio – avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.02.2015. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.08.2015. Il rapporto complessivamente considerato avrà, quindi, una durata di 13 mesi. Ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro per l'assunzione a tempo determinato; per la proroga di ulteriori otto mesi, ALFA avrà diritto all'ulteriore incentivo residuo di 2.000 euro (4.000 euro per il rapporto di durata superiore a 12 mesi meno 2.000 euro già fruiti).

2. Contratti di somministrazione

L'articolo 4, co.5, del decreto originario escludeva l'incentivo per le assunzioni a scopo di somministrazione, per le quali l'agenzia somministrante fruisse di una remunerazione per l'attività di intermediazione e accompagnamento al lavoro nell'ambito del "Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a finanziamento pubblico; tale preclusione è stata abrogata.

In proposito, si evidenzia che l'art. 21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003 prevede espressamente che il contratto di somministrazione di manodopera sia stipulato in forma scritta e contenga, tra gli altri elementi, l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro.

Pertanto, l'agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all'interno del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani e, nell'ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all'utilizzatore l'importo riconosciuto.

Si coglie l'occasione per precisare che, nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "*de minimis*" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

3. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

Il decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, modificando l'articolo 7, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 (All. n. 2) ha previsto che gli incentivi della misura "Bonus occupazione" possono essere fruiti anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*», qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

4. Coordinamento con altri incentivi

In forza del decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile (art. 7, comma 3, nuova versione, a seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 11/2015) con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Come ribadito dall'articolo 2, paragrafo 31 del Regolamento CE 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto bonus occupazionale è cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il bonus occupazionale è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:

a) l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;

b) l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;

c) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'art. 2, comma 10-*bis*, della L. n. 92/2012;

d) l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all'art. 1, del d.l. n. 76/2013;

e) l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;

f) l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il Direttore Generale
Cioffi

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 30-06-2015

Messaggio n. 4441

OGGETTO: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). Profili contributivi.

1. Premessa.

Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015 è stata illustrata la disciplina della nuova misura di sostegno al reddito NASpI – introdotta dal D.lgs 22/2015 – che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi da 1 maggio 2015, le precedenti indennità ASpI e mini ASpI.

Nel rinviare alla citata circolare per tutti gli aspetti di carattere normativo (destinatari, calcolo, misura, durata ecc...), con il presente messaggio si illustrano i profili contributivi connessi al finanziamento della nuova prestazione.

2. Aspetti contributivi della NASpI.

Il D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell'articolo 14, che *"Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili"*.

Conseguentemente, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto dall'articolo 2 della legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione:

- contributo ordinario (commi 25-27 e 36);
- contributo addizionale (commi 28-30);
- contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).

Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc...), si richiamano i principi di prassi già in precedenza illustrati[1], che si riassumono di seguito.

2.1 Contributo ordinario.

Il contributo è stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978).

Sul contributo base (1,31%) trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000 ed all'art. 1, c. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al Finanziamento assistito da garanzia[2].

Permane, inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (es. soci lavoratori delle Coop ex DPR 30 aprile 1970, n. 602; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) e a determinate condizioni, l'allineamento graduale all'aliquota contributiva (ex ASpI), previsto dall'articolo 2, c. 27 della legge n. 92/2012. Si ricorda che l'adeguamento – che si realizza nel lustro 2013/2017[3] – riguarda sia il contributo base (1,31%) che quello integrativo (0,30%). Per l'anno in corso, le due contribuzioni si attestano rispettivamente nei termini di 0,78% e 0,18%, per una misura complessiva dello 0,96%.

Come già illustrato nell'ambito della circolare n. 94/2015, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 maggio 2015, l'indennità NASpI da corrispondersi ai soggetti interessati dal meccanismo di graduale adeguamento della contribuzione di finanziamento, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

2.2 Contributo aggiuntivo.

Il contributo, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, c. 29 della legge n. 92/2012, sono escluse dall'obbligo del relativo versamento le seguenti categorie di soggetti:

- a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- c. apprendisti;
- d. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono parimenti esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In relazione, inoltre, alla previsione di cui all'articolo 2, c. 37 della legge n. 92/2012, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991.

Sempre con riguardo al contributo addizionale, si ricorda che l'articolo 2, c. 30 della legge n. 92/2012 ne prevede la restituzione al datore di lavoro, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato. A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.

Nei casi di stabilizzazione, si rammenta, altresì, che - ricorrendone i presupposti - continua a operare il *decalage* stabilito dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30.

Con riferimento alle trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell'esonero ex art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove spettante.

2.3 Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all'articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in **€ 1.195,00**. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da "maggio 2015", la soglia annuale del contributo di cui all'art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a **€ 489,95** e l'importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi - è di **€ 1.469,85**.

Non opera l'obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:

- a. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- b. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con riferimento ai periodi 2013-2015.

Restano escluse dal contributo in questione^[4] anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "*tutela dei lavoratori anziani*" di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012.

Infine, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 2, c. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.

3. Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI).

Stante il rinvio operato dal richiamato articolo 14 del D.lgs. 22/15 alle norme in materia di ASpI, continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che

assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità NASpI (ex ASpI).

Riguardo agli aspetti generali (normativi e procedurali) di tale disposizione, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013.

Al riguardo, si ricorda che l'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "*de minimis*", di cui al **Regolamento (UE) n. 1407/2013** (regime generale), ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia:

- **Regolamento (CE) n. 360/2012**, sugli aiuti d'importanza minore ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- **Regolamento (UE) n. 1408/2013**, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 717/2014**, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si rammenta, altresì, che la citata misura:

- trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine;
- riguarda anche lavoratori **destinatari** della prestazione, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo all'indennità ma non l'abbiano ancora percepita;
- non spetta qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale (art. 4, c. 12, lett. a), della legge n. 92/2012);
- ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero di cui all'art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4 Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche in merito all'esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il Direttore Generale
Cioffi

[1] Cfr. circolari n. 140/2012, n. 44/2013 e messaggio n. 10358/2013.

[2] Cfr. circolare n. 82/2015, punto 7.

[3] Cfr. da ultimo Decreto interministeriale (Lavoro-Economia) n. 79412 del 18 febbraio 2014.

[4] Cfr. art. 34, c. 54, lettera b) della legge n. 221/2012.

L. 13-7-2015 n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

OMISSIS

Art. 1.

OMISSIS

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.Lgs. 14-9-2015 n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

Art. 2. *Apprendisti*

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'*articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della *legge 12 novembre 2011, n. 183*.

4. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

D.Lgs. 14-9-2015 n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

Art. 32. *Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore* ⁽²⁴⁾

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente

ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale. ⁽²⁵⁾

4. All'articolo 22, *comma 2*, della *legge 12 novembre 2011, n. 183*, le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 6 della *legge 8 marzo 2000, n. 53* il comma 4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, *comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 107*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, *comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge n. 185 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*;

c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.

7. Ai sensi dell'articolo 17, *comma 12* della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, *comma 2*, della *legge n. 92 del 2012*, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via

sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'*articolo 42 del T.U. 1124/1965*. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190*;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

(24) Rubrica così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016*.

(25) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016*.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale".

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Repertorio atti n. 158/CSR del 24 settembre 2015

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 24 settembre 2015:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183" e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, che recepisce l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011 e successive integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 11 luglio 2014 (di seguito, per brevità, PON IOG) e il "Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con Decisione C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014 (di seguito, per brevità, PON SPAO);

VISTO l'Accordo raggiunto in questa Conferenza, nella seduta del 29 aprile 2010, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

VISTO l'Accordo raggiunto in questa Conferenza, nella seduta del 19 gennaio 2012, recante "Integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011", recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012;

VISTA la nota n.29/000/4414 del 18 settembre 2015 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso lo schema di accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", che è stato diramato alle Regioni, in data 22 settembre 2015, con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di inserire nel testo il richiamo al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze recante "standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato", di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché con la raccomandazione, così come richiesto dalla Regione Valle d'Aosta, di prevedere, nell'apposito protocollo di intesa bilaterale, la possibilità di individuare tra i soggetti partecipanti al bando di cui alla Linea 1 anche i soggetti non accreditati per l'IeFP, purché in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di attività di formazione professionale secondo le disposizioni regionali in vigore;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Sottosegretario al lavoro ed alle politiche sociali ha rassicurato che la sperimentazione prevede protocolli di intesa bilaterali tra il Ministero e le singole Regioni con i quali, ove ritenuto necessario, potranno essere regolate specifiche esigenze;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sul progetto sperimentale recante: "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)",

CONSIDERATO

- che le Regioni e le Province autonome hanno sottoscritto una lettera di intenti, contenente l'impegno a partecipare al progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- che si ritiene utile procedere al raggiungimento di un accordo sulle finalità e modalità di attuazione del progetto sperimentale nonché sulla ripartizione dei fondi;
- che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d'intesa bilaterali con le singole Regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TENUTO CONTO

- che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di riordino delle tipologie contrattuali, prevede che:
 - a) il datore di lavoro, che intende stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito anche apprendistato di 1° livello), sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (artt. 43, comma 6 e 46, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015);
 - b) nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e il quarto anno;
- che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede inoltre, all'articolo 32, alcune disposizioni di interesse per il progetto sperimentale e in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- a) l'introduzione di alcuni incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e fino al 31 dicembre 2016;
- b) l'incremento, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016, delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo n. 77 del 2005. La sperimentazione è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

RITENUTO

- che ai fini del progetto sperimentale, il sistema duale può essere definito come il sistema nell'ambito del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell'IeFP, tramite i seguenti strumenti:
 - a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) Alternanza scuola lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005;
 - c) Impresa formativa simulata, quale strumento propedeutico all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato, in particolare per gli studenti quattordicenni.
- che in coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, ai fini del progetto sperimentale, per "formazione duale" si intende quella per la quale si realizzano le seguenti condizioni:
 - a) il corso si svolge nell'ambito della regolazione dell'IeFP, e pertanto nel rispetto dei principi e dei livelli essenziali definiti dagli articoli da 15 a 22 del decreto legislativo n. 226 del 2005;
 - b) Il programma prevede periodi di applicazione pratica (con gli strumenti dell'apprendistato, dell'alternanza scuola lavoro e dell'impresa formativa simulata) non inferiori al 40 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno. In caso di alternanza scuola lavoro o impresa simulata il periodo di applicazione pratica non potrà essere inferiore a 400 ore annue.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
CONVENGONO**

1) Obiettivi e struttura del progetto sperimentale

Il progetto sperimentale è finalizzato a porre in essere azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'leFP, facilitando le transizioni tra sistema di formazione professionale e il mondo del lavoro.

Il progetto sperimentale si muove nell'ambito della normativa nazionale vigente, sia in relazione ai livelli minimi delle prestazioni fissati, con riferimento alla formazione in leFP, dal decreto legislativo n. 226 del 2005, sia in relazione alla nuova normativa dell'apprendistato contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il progetto sperimentale è articolato secondo il seguente schema, e ai successivi punti 5) e 6):

Linea 1. Sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei centri di formazione professionale pubblici e privati (di seguito, per brevità, CFP) esclusi quelli già individuati quali possibili destinatari delle azioni nelle precedenti edizioni e fasi del progetto "FlxO".

Linea 2. Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale.

2) Avvio e durata del progetto sperimentale

Il progetto sperimentale, da avviarsi nell'anno formativo 2015/2016, ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi oggetto del presente accordo e si conclude con la realizzazione delle attività previste. Le risorse di cui al punto 4 gravano sugli esercizi finanziari 2015 e 2016.

3) Figure professionali di riferimento

Le figure professionali di riferimento sono quelle afferenti alle qualificazioni inserite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, di cui all'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, nonché all'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 19 gennaio 2012, recante "Integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011", recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012;

4) Risorse finanziarie

La linea 1 del progetto sperimentale è finanziata nell'ambito delle risorse dei Programmi Operativi Nazionali, gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

La linea 2 è finanziata con 60 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, della legge n. 144 del 1999, così come integrate dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Ogni annualità è destinata al finanziamento dell'intera attività finalizzata a condurre la persona al conseguimento di uno dei titoli del progetto sperimentale.

5) Linea 1. Sviluppo e rafforzamento del sistema di *placement* dei CFP.

La Linea 1 del progetto sperimentale si articola nelle seguenti fasi:

a) selezione dei CFP da coinvolgere:

Italia Lavoro S.p.A., in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico destinato ai CFP accreditati allo svolgimento dei percorsi di leFP a livello regionale, perché esprimano la propria disponibilità a partecipare al progetto sperimentale, fissando i criteri per assicurare la partecipazione delle diverse aree territoriali. Al fine di garantire una maggiore efficacia al progetto sperimentale e di assicurare lo scambio di buone prassi sull'intero territorio nazionale, i criteri tengono conto anche della dimensione nazionale delle reti formative. In mancanza di un sistema regionale di accreditamento per l'lefp si fa riferimento ai criteri di selezione dei soggetti individuati a livello nazionale dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 11 2007, allegato all'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

b) Costituzione o rafforzamento di uffici di orientamento e placement all'interno dei CFP.

Ai CFP selezionati sono erogati da Italia Lavoro S.p.A. i seguenti servizi:

- Supporto all'organizzazione dell'ufficio di orientamento e placement e dei relativi servizi attraverso la definizione e il trasferimento di un modello organizzativo elaborato sulla base delle esperienze maturate nelle scuole secondarie superiori e nelle università e dello specifico contesto del CFP. Il modello, che è trasferito mediante l'organizzazione di specifici incontri e con supporto *on line*, prevede moduli riguardanti:
 - o l'organizzazione dell'ufficio;
 - o i servizi da erogare (orientamento professionale, bilancio e certificazione delle competenze, *matching* imprese/allievi, organizzazione percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini, gestione dei protocolli con le imprese);
 - o i profili degli operatori da coinvolgere;
- Formazione degli operatori dei CFP sulle principali attività svolte e sui servizi da erogare, secondo moduli erogati in base alle diverse esigenze dei CFP.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- Supporto eventuale ai CFP nell'iscrizione al portale *ClicLavoro*, ai fini dell'inserimento nell'Albo dei soggetti autorizzati alle attività di intermediazione.
 - Supporto ai CFP selezionati per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato di 1° livello e dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Italia Lavoro S.p.A. trasferisce ai CFP selezionati, informazioni, procedure e strumenti per l'attivazione e la gestione di contratti di apprendistato di 1° livello e dei percorsi di alternanza scuola lavoro, con particolare riferimento a:
 - o formazione degli operatori sugli aspetti normativi e operativi del nuovo apprendistato;
 - o predisposizione di materiale informativo/formativo sul nuovo apprendistato da distribuire alle imprese interessate;
 - o trasferimento di un modello operativo affinché i CFP siano in grado di supportare le imprese negli adempimenti necessari per l'accesso degli allievi all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato;
 - o impostazione di un sistema di monitoraggio degli esiti delle azioni promosse.
 - Supporto alla fase di *scouting* delle imprese interessate all'attivazione di contratti di apprendistato di 1° livello o a percorsi di alternanza scuola lavoro. Italia Lavoro S.p.A. supporta i CFP nella promozione dell'apprendistato presso i datori di lavoro, al fine di individuare imprese disponibili ad assumere apprendisti di 1° livello o ad ospitare allievi dei percorsi di leFP nell'ambito di progetti di alternanza scuola lavoro, attraverso le seguenti azioni:
 - o analisi della domanda potenziale a livello territoriale;
 - o campagna informativa "diffusa", rivolta a consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni datoriali ecc., relativa ai vantaggi e ai vincoli del contratto di apprendistato di 1° livello e alle opportunità dell'alternanza scuola lavoro;
 - o individuazione di imprese potenzialmente interessate;
 - o informazione approfondita alle imprese potenzialmente interessate, relativa ai vantaggi e ai vincoli del contratto di apprendistato di 1° livello, nonché agli adempimenti necessari all'assunzione e alla gestione dell'apprendista;
 - o raccolta della manifestazione di interesse, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, da parte delle imprese e definizione della qualifica o del diploma professionale (correlazione tra qualifica contrattuale rispondente al fabbisogno professionale espresso dall'impresa e figura di qualifica/diploma leFP).
 - Assistenza tecnica e affiancamento dei CFP per il coinvolgimento e l'orientamento dei giovani da avviare ai corsi leFP.

Italia Lavoro S.p.A. supporta i soggetti formativi nella fase di avvio del progetto sperimentale, con particolare riferimento alle azioni volte al coinvolgimento dei giovani e alla fase di orientamento per la scelta del corso più adatto ad ognuno dei candidati. In collaborazione con Italia Lavoro S.p.A. e, in coerenza con le modalità e i parametri di costo definiti nell'ambito del programma operativo "Iniziativa Occupazione Giovani", i soggetti formativi svolgono attività finalizzata al coinvolgimento dei giovani, alla effettuazione di colloqui di orientamento e al placement dei giovani.
- c) Eventuali incentivi finalizzati alla copertura dei costi di tutoraggio aziendale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

6) Linea 2. Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale.

Le risorse destinate alla linea 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 settembre 2014.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinano le risorse, in coerenza con la programmazione regionale in materia, coinvolgendo almeno i CFP selezionati sulla linea 1 del progetto.

I percorsi formativi attivati nell'ambito del progetto sperimentale devono avere una durata coerente quanto stabilito nel decreto legislativo n. 226 del 2005 e con le disposizioni regionali in materia e potranno essere realizzati attraverso una o più delle seguenti modalità, anche complementari:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al 40 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno;
2. alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue;
3. impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni.

Possono essere oggetto del progetto sperimentale anche percorsi modulari per la qualificazione e la riqualificazione, in quanto facenti parte del sistema di leFP regionale, da specificare nel protocollo d'intesa bilaterale con la Regione o Provincia autonoma interessata.

7) Individuazione dei costi della formazione e dei servizi e rendicontazione.

In relazione ai costi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le regioni e le province autonome, definisce un parametro unico nazionale, mediante l'individuazione delle Unità di costo standard (UCS), anche verificando la possibilità di definire meccanismi premiali per i CFP coinvolti, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi. Essa deve essere "giusta, equa, verificabile e definita in anticipo". Nelle more della definizione di quanto sopra, si procederà secondo le modalità di rendicontazione a costi reali ovvero secondo le modalità di rendicontazione a costi standard già in uso nelle Regioni e Province autonome.

8) Raccolta dati, monitoraggio e valutazione

Le Regioni e le Province autonome assicurano la trasmissione dei dati individuali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del sistema SISTAF (Sistema Statistico della Formazione professionale), per l'utilizzo del quale possono essere previste azioni di supporto da parte di Italia lavoro S.p.A. alle regioni, laddove necessario.

Il sistema informativo SISTAF consente la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio continuo dell'iniziativa. Tali dati sono messi in collegamento con gli altri dati detenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi incluso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie, quale utile strumento per effettuare valutazioni di impatto e per calcolare indicatori quali il tasso di occupazione a diverse scadenze temporali dalla fine del periodo formativo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accanto a tali strumenti, possono essere sviluppate indagini *ad hoc* di *customer satisfaction*, a carico del PON SPAO.

In presenza di sistemi informativi regionali adeguati, i dati devono essere raccolti per il tramite di appositi servizi *online* della singola Regione e Provincia autonoma, previo collaudo dei sistemi di dialogo cooperativo con il SISTAF.

9) Cabina di regia per le regioni in transizione e meno sviluppate

Al fine di favorire soluzioni condivise, tenendo conto delle specificità delle regioni in transizione e meno sviluppate, viene costituita una cabina regia, composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni interessate, per dare impulso alle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale e per il buon esito del presente progetto sperimentale.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa

D.M. 12 ottobre 2015 ⁽¹⁾.

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2015, n. 296.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1;

Vista la *legge 28 marzo 2003, n. 53* recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il *decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77* recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la *legge 30 dicembre 2010, n. 240* recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il *decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167* recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto il *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275* recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509* recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429* recante «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87* recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88* recante «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89* recante «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263* recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

Visto il *decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139*, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della *legge 17 maggio 1999, n. 144*, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli *articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*;

Visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante

«Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87*) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*»;

Visto il regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45* recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;

Visto il *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010*, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, *comma 2*, del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, *comma 1-quinquies*, del *decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*», recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, recepito con *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art. 3 del *decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281*;

Decreta:

Art. 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, *comma 1*, del *decreto legislativo n. 81 del 2015*, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del *decreto legislativo n. 226 del 2005* e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del *decreto legislativo n. 81 del 2015*, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «istituzioni formative»:

1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010* e relativi decreti attuativi;

2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al *decreto legislativo n. 226 del 2005*;

3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012*;

4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli *articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*;

5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli *articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*;

6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;

c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

Art. 3. Requisiti del datore di lavoro

1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Art. 4. Durata dei contratti di apprendistato

1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e

formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

2. La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

4. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 5. Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del *decreto legislativo n. 226 del 2005*, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;

b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai *decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010* e relativi decreti attuativi;

c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con *decreto del 12 marzo 2015*;

d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008*;

e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;

f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008*;

g) per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.

3. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

4. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

6. La formazione esterna non può superare i seguenti limiti:

a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario;

b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;

c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera c), la formazione esterna non può essere superiore:

1) al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;

2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;

d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;

e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;

f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;

g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

7. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:

a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);

b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;

c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d); d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).

9. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

10. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Art. 6. Diritti e doveri degli apprendisti

1. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

Art. 7. Tutor aziendale e tutor formativo

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
2. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.
3. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.
5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Valutazione e certificazione delle competenze

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'*art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429*. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'*art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010*.

6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'*art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015*.

7. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013* rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'*art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013*, deve comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del *decreto legislativo n. 13 del 2013*;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del *decreto legislativo n. 276 del 2003*.

Art. 9. Monitoraggio

1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente decreto.

2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente decreto.

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, del *decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281*.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Protocollo tra

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

[Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015]

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

Art. 2 *Tipologia e durata dei percorsi*

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

[specificare:

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi

apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3 *Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato: i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. ... unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4 Piano formativo individuale

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5 *Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro*

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.

4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 6 *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;

b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;

c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, *comma 6*, del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, dovrà comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del *decreto legislativo n. 13 del 2013*;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, *comma 1, lettera i)*, del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7 *Monitoraggio*

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8 *Decorrenza e durata*

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa

Firma del datore di lavoro

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di _____

SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor aziendale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	☐ dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) ¹ ☐ lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) ¹ ☐ dipendente a tempo indeterminato ☐ titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor formativo (redigente il PFI)	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	☐ dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) ¹ ☐ lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) ¹ ☐ dipendente a tempo indeterminato ☐ titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA²

Dati Anagrafici

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	

Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale

Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) ³	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

² In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

³ Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

Ulteriori esperienze

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ____/____/____ al ____/____/____ presso _____ descrizione _____
Apprendistato	dal ____/____/____ al ____/____/____ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ____/____/____ al ____/____/____ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Altro	specificare _____

Validazione di competenze in ingresso³

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

³ Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

Aspetti contrattuali

Data di assunzione	
Tipologia del percorso	☐ apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare _____) ☐ apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare _____) ☐ apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) ☐ apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ☐ apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare _____) ☐ apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale (specificare _____) ☐ apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) ☐ apprendistato per attività di ricerca (specificare _____) ☐ apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (specificare _____)
Durata del contratto (in mesi) ³	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso _____ A conclusione di contratto _____
Mansioni	
Tipologia del contratto	☐ Tempo pieno ☐ Tempo parziale (specificare _____)

³ La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ____/____/____ al ____/____/____

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		☐ in aula ☐ on the job ☐ action learning ☐ e-learning/fad ☐ esercitazione individuale ☐ esercitazione di gruppo ☐ visite aziendali ☐ altro (specificare) _____	
		☐ in aula ☐ on the job ☐ action learning ☐ e-learning/fad ☐ esercitazione individuale ☐ esercitazione di gruppo ☐ visite aziendali ☐ altro (specificare) _____	

Totale formazione interna (A)**Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)****Percentuale formazione interna (B/A*100)**

⁴ In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

⁵ In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		☐ in aula ☐ on the job ☐ action learning ☐ e-learning/fad ☐ esercitazione individuale ☐ esercitazione di gruppo ☐ visita aziendali ☐ altro (specificare) _____	
		☐ in aula ☐ on the job ☐ action learning ☐ e-learning/fad ☐ esercitazione individuale ☐ esercitazione di gruppo ☐ visite aziendali ☐ altro (specificare) _____	
Totale formazione esterna (C)			
Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)			
Percentuale formazione esterna (B/C*100)			

4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro
Totale (D)		
Monte ore lavoro annuo (E)		

Durata oraria giornaliera media *	
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all'anno lavorativo.	

⁶ Al netto delle pause meridiane.

RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA...] ANNUALITA'	
Totale formazione interna (A)	
Totale formazione esterna (C)	
Totale formazione formale (A+C)	
Monte ore (B) = (A+C)	
Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D) ⁷	

7 Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti.

SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio	
---	--

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista⁸

Firma del legale
rappresentante dell'istituzione
formativa

Firma del datore di lavoro

⁸ In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale

Allegato 2 – Schema di dossier individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

DOSSIER INDIVIDUALE relativo all'apprendista _____

a) Documenti generali dell'apprendista

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

- i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
- ii. Evidenze:
 - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
 - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
 - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

c) Attestazioni

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO

SEZIONE 1 - APPRENDISTA

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ____/____/____ al ____/____/____

Tot. ore frequenza del monte ore di formazione interna ed esterna (%): _____

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	☐ colloquio tecnico ☐ osservazione on the job ☐ prova prestazionale/simulata individuale ☐ prova prestazionale/simulata di gruppo ☐ project work ☐ peer review ☐ altro (specificare) _____	A B C D ¹ A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	☐ colloquio tecnico ☐ osservazione on the job ☐ prova prestazionale/simulata individuale ☐ prova prestazionale/simulata di gruppo ☐ project work ☐ peer review ☐ altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

¹ A = competenza non agila; B = competenza agila in modo parziale; C = competenza agila a livello adeguato; D = competenza agila a livello esperto

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	☐ colloquio tecnico ☐ osservazione on the job ☐ prova prestazionale/simulata individuale ☐ prova prestazionale/simulata di gruppo ☐ project work ☐ peer review ☐ altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	☐ colloquio tecnico ☐ osservazione on the job ☐ prova prestazionale/simulata individuale ☐ prova prestazionale/simulata di gruppo ☐ project work ☐ peer review ☐ altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale

Competenze (definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI)	Scala di valutazione (Valutazione di fine anno formativo/ di ammissione all'esame finale)
	A B C D
	A B C D

SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti
(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ____/____/____ al ____/____/____

5.1 Valutazione del comportamento

Criteri e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	Evidenze a supporto	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	☐ note disciplinari ☐ ritardi formazione interna ☐ ritardi formazione esterna ☐ provvedimenti disciplinari ☐ altro (specificare) _____	5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 02/12/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 197

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.3

OGGETTO: **Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (G.U. del 23 settembre 2015) recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria.**

SOMMARIO: *Il decreto legislativo n. 148 del 14.9.2015 contiene la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Sono abrogate, in tutto o in parte, le leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991 e n. 92/2012.*

- Le disposizioni generali (titolo I, capo I), valide per la CIGO e la CIGS, prevedono tra le novità più importanti: l'estensione della tutela per l'apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata; l'aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.
- Per le integrazioni salariali ordinarie (titolo I, capo II), la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell'industria e dell'edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo.
- Il decreto legislativo in oggetto è in vigore dal 24 settembre 2015. Ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato.

Premessa

Il decreto legislativo in oggetto, che attua i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punti da 1) a 8) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, racchiude in un unico testo normativo di 47 articoli la nuova disciplina per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà.

Con il predetto decreto legislativo, sono abrogati in tutto o in parte molti provvedimenti normativi che fissano la disciplina delle prestazioni in esame, tra cui la legge 20 maggio 1975, n. 164 ("Provvedimenti per la garanzia del salario"), la legge 6 agosto 1975, n. 427 ("Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini"), la legge 23 luglio 1991, n. 223 ("Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro") e da ultimo la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Dal punto di vista strutturale il decreto legislativo è suddiviso in quattro titoli rispettivamente rubricati:

- Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);
- Fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
- Contratti di solidarietà espansiva (art. 41);
- Disposizioni transitorie e finali (da art. 42 ad art. 47).

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per l'applicazione delle novità introdotte dal Titolo I che riordina, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Nell'ambito del suddetto titolo sono contenute e ridotte ad unità tutte le norme relative sia all'istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria che straordinaria. Il Titolo I è quindi articolato in tre Capi recanti rispettivamente: disposizioni generali (Capo I), la disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie (Capo II), la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie (Capo III).

Per la disciplina attuativa dell'estensione dell'obbligo contributivo CIGO/CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e del regime contributivo addizionale, l'Istituto emanerà apposita circolare, nell'ambito della quale verranno fissate, fra l'altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall'entrata in vigore del d.lgs. n.

148/2015 e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive. In questa sede vengono invece fornite le istruzioni per l'adeguamento del regime contributivo CIGO riferito a tutti i lavoratori beneficiari, fatta eccezione per i sopra citati lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il titolo I (trattamenti di integrazione salariale) del decreto legislativo reca una serie di disposizioni che costituiscono norme generali per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

1.1 Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi (artt. 1 e 2)

Gli articoli 1 e 2 definiscono il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, individuando i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario e prevedendo i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al lavoratore per accedere al trattamento.

In particolare, l'articolo 1 dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi:

- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva.

Sono esclusi:

- i dirigenti
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

ESTENSIONE DELLA CIG AGLI APPRENDISTI

Una novità introdotta dalla riforma è l'estensione della platea di beneficiari che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. B);
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito altresì che, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO

Altra importante novità riguarda il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro previsto dall'art. 1 comma 2, cioè l'anzianità di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità che il relativo campo di applicazione.

L'anzianità richiesta, infatti, è di "effettivo lavoro": si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.

In analogia con quanto disposto dall'art. 16, co. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (*Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003*) anche i periodi di maternità obbligatoria.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie.

In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un'attività appaltata e nel corso dell'appalto passi alle dipendenze di un'altra impresa (subentrante nell'appalto), l'anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro

Nello stesso comma 2 dell'art. 1 si prevede un'eccezione a questo principio generale: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell'edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.

1.2 Misura delle integrazioni salariali (art. 3)

L'art. 3, relativo alla misura del trattamento di integrazione salariale, conferma quanto già previsto dalla precedente normativa riassumendo in un unico articolo una serie di disposizioni contenute in vari provvedimenti normativi stratificatisi nel tempo e contestualmente abrogati dall'attuale decreto legislativo.

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L'orario contrattuale può dunque essere anche superiore a 40 ore settimanali, fermi restando ovviamente i relativi limiti di legge.

L'importo del trattamento è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e che possono essere concessi per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

Si allega l'algoritmo di calcolo delle integrazioni salariali (all. 1).

1.3 Durata massima complessiva (art. 4)

In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale.

Rilevante novità è la previsione, all'art. 4, di un limite massimo complessivo:

per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del

periodo autorizzato successiva a tale data (art. 44, co. 2).

Per controllare il limite anzidetto nell'ambito del quinquennio "mobile" si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO:

si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall'art.22, comma 5. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Si precisa, altresì, che ai soli fini della verifica della durata massima di cui all'art. 4 del decreto legislativo in argomento, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.

Esempi:

- 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi
- 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi
- 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- 36 mesi di CDS: ok
- 6 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS

Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

1.4 Nozione di Unità produttiva

Come indicato nel precedente paragrafo, il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di **unità produttiva**.

Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti che in estrema sintesi, si ritiene utile riepilogare. Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:

- per definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
- per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
- per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l'incremento del contributo addizionale;
- per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

Appare quindi necessario fornire alcuni elementi e indici che possano indentificare, nell'assetto complessivo di un'impresa, la presenza di una unità produttiva, attraverso anche le disposizioni e le prassi già in uso.

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice

dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi l'unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentrimento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti").

Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens.

Nell'ipotesi in cui vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

A partire dalla data di emanazione della presente circolare, pertanto, l'apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell'elemento <UnitaOperativa> sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare e sarà aggiornata in tal senso la descrizione del suddetto campo nel manuale di compilazione Uniemens e nell'allegato tecnico. Risulta, pertanto, superata ogni diversa indicazione fornita al riguardo.

Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento <UnitaOperativa>.

Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli Operatori delle Strutture territoriali.

In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall'azienda nella domanda di concessione della CIG.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni della completa gestione delle unità produttive, dal censimento, alla validazione e all'esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS.

1.5 Contribuzione aggiuntiva (art. 5)

In ossequio all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 5) della legge delega che contempla tra i principi e i criteri direttivi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti, l'articolo 5 stabilisce l'applicazione di un contributo aggiuntivo a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all'organico dell'impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo aggiuntivo quindi è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari a:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

La rimodulazione del contributo addizionale va ovviamente posta in collegamento con quanto è previsto in merito alla riduzione della contribuzione ordinaria.

Tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall'art. 8, comma 8 bis, della Legge n. 160 del 20 maggio 1988, nonché dalle aziende che ricorrono ai trattamenti di cui all'art. 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Inoltre, il contributo addizionale non sarà dovuto dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1 gennaio 2016 al trattamento di CIGS. Infatti, l'art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/88 nell'individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a "procedura concorsuale".

Come anticipato in premessa, con separata circolare verranno disciplinate le modalità applicative e il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riguardo alla sua decorrenza.

1.6 Contribuzione figurativa (art. 6)

Viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l'integrazione salariale.

1.7 Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni (art. 7)

Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'impresa provvederà a porre a conguaglio l'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso UNIMENS regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, **viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi**, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della

data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Per "provvedimento di concessione" si intende la delibera dell'INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte della sede INPS, un'unica autorizzazione relativa all'intero periodo per ogni unità produttiva interessata.

Tale nuova previsione di decadenza rende pertanto non più attuali i chiarimenti diramati dall'Istituto con circ. n. 155/2002, punto 1, e mess. n. 49 del 15.1.2003.

Entrata in vigore del decreto: 24/09/2015

Esempio 1:

- Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016
- data delibera INPS: 15/04/2016
- termine di decadenza: 31/10/2016
- ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016
- data decorrenza 6 mesi: 30/04/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione)

Esempio 2:

- Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016
- data delibera INPS: 09/05/2016
- termine di decadenza: 10/11/2016
- ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016
- data decorrenza 6 mesi: 09/05/2016 (data del provvedimento di concessione)

Esempio 3:

- Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2015 al 07/04/2015
- data delibera INPS: 20/07/2015
- termine di decadenza: 25/03/2016
- ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016
- data decorrenza 6 mesi: 24/09/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo)

In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:

- data di entrata in vigore del decreto legislativo
- data del provvedimento di concessione (delibera INPS o decreto CIGS)
- fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell'azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione.

Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, qualora la stessa abbia

richiesto un trattamento ordinario d'integrazione salariale, la sede dell'INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la competenza all'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS rimane radicata in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le procedure attualmente in uso.

Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell'impresa tramite la presentazione, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all'allegato 2.

Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall'azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41).

I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all'Istituto; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall'azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall'azienda.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nel campo data di assunzione del quadro B del suddetto modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell'unità produttiva ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 1 comma 2.

1.8 CIG e malattia

L'art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

1.9 Condizionalità e politiche attive del lavoro (art. 8)

L'art. 8 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 150/2015 e a tal riguardo verrà creata un'apposita sezione in banca dati percettori (BDP) per la condivisione dei dati con le altre amministrazioni interessate. Infatti, i suddetti lavoratori, in base alla riforma, dovranno essere convocati dal centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.

I commi 2 e 3 dell'art. 8 ripropongono le abrogate disposizioni (v. art. 46, co. 1 lett. L) di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 L. 160/88 e quindi, come in passato, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di cumulo (esplicantesi secondo le varie forme dell'incumulabilità parziale o assoluta di cui alle casistiche in circ. 130/2010), si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

Il lavoratore decade dal diritto all'integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell'attività lavorativa: a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con circ. n. 75/2007 e n. 57/2014 riferiti all'abrogata disciplina (art. 8 co. 5, L. 160/88) il cui contenuto è stato, come detto, recepito nell'art. 8, comma 3, del decreto in oggetto.

Viene al riguardo riprodotta la disciplina semplificatoria che prevede come ai fini di tale comunicazione valgano le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (v. circ. n. 57/2014 citata), la quale viene altresì estesa alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), valide quindi anch'esse ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.

2. INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Il Capo II del Titolo I del decreto legislativo riordina la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie unificando in un'unica disciplina le abrogate disposizioni relative ai settori dell'industria e dell'edilizia e lapidei, per i quali, comunque, vengono mantenute le relative specificità. Viceversa, per il settore agricolo, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, per quanto compatibili con il presente decreto (art. 18).

La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma.

Il principio generale, introdotto dall'art. 44, comma 1 del decreto legislativo in esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.

In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.

Si precisa inoltre che continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.

Si conferma che i trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (art. 9).

2.1 Aziende destinatarie

L'art. 10 illustra l'ambito di applicazione oggettivo delle imprese soggette alla disciplina e ai relativi obblighi contributivi in materia di integrazione salariale ordinaria, riunendo in un'unica elencazione le aziende dei vari settori.

Le integrazioni salariali ordinarie, pertanto, si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 5359 del 9 novembre 2015, l'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869,

riportante elencazione delle imprese escluse dall'applicazione della cassa integrazione guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato articolo 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal decreto legislativo n. 148/2015.

2.2 Causali

L'articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l'integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Pertanto, le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma - che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l'attività produttiva - nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all'art. 2, co. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato.

Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione, sarà contenuto nell'emanando decreto di cui all'art. 16, co. 2, che guiderà le sedi dell'Istituto nell'azione concessiva della CIGO in seguito all'abolizione della commissioni provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Nel periodo transitorio, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al richiamato art. 16, le Commissioni continueranno a decidere sulle istanze, in base dei principi e delle casistiche di cui al regime previgente.

2.3 Durata

Riguardo alla durata viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile.

Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie.

Ai suddetti fini si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Come in passato, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede per le imprese elencate dall'art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio.

Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, si ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite

complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

Sempre l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa regola di computo relativamente alle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), ed o) del decreto stesso.

In base a questa eccezione finale, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione), si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

La caratteristica di "evento oggettivamente non evitabile" è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.

Inoltre, in conformità al principio e criterio direttivo della legge delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento (art. 1, co. 2, lett. a, punto 4), una rilevante novità è prevista al comma 5 dell'art. 12: ovvero, entro i limiti massimi di durata della CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.»

A tal fine, con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

RIEPILOGO LIMITI DURATA CIGO E REGIME INTERTEMPORALE

Nel voler effettuare un riepilogo dei limiti di durata CIGO si evidenzia inoltre che, oltre i suddetti limiti, sussiste anche il limite generale di durata massima complessiva di cui all'art. 4 e quindi, riassumendo, i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile;
- ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda;
- non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo si evidenzia che l'art. 44, co. 2, prevede che i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell'istanza e al periodo autorizzato:

A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015
Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l'intero periodo rientra nel computo

- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
- limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l'intero periodo.

B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015
Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10.2015

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l'intero periodo rientra nel computo
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
- limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.9.2015/31.10.2015.

2.4 Contribuzione

All'articolo 13, in materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell'istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo, alla luce del criterio contenuto nella legge delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 6).

ALIQUOTE CONTRIBUZIONE ORDINARIA CIGO

- a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, opereranno le aliquote di contribuzione ordinaria nella misura definita dall'articolo 13 del predetto decreto. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso.

Anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. par. 1.1) ha la medesima decorrenza (settembre 2015). I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta contribuzione saranno illustrati in una apposita circolare di

prossima emanazione.

2.5 Procedimento di presentazione della domanda e concessione

Per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali.

Si segnala tuttavia che l'art. 14 comma 1 della riforma, non richiama esplicitamente l'associazione territoriale cui l'impresa aderisce in materia di consultazione aziendale.

Si ritiene che pur nella nuova formulazione la norma non precluda all'impresa di conferire mandato alle associazioni territoriali in base ai principi generali di rappresentanza.

Il procedimento di presentazione della domanda presenta, invece, importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.

La domanda, infatti, in base all'art. 15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Circa i termini di presentazione dell'istanza all'INPS, è previsto il nuovo termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Circa il nuovo termine di presentazione di 15 giorni si veda anche il regime di decorrenza descritto al paragrafo 3.

L'istanza, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine: nei casi di tardiva presentazione l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Peraltro, i limiti interni fissati nell'ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l'autorizzazione, un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull'anzianità lavorativa (v. art. 1), impongono informazioni dettagliate sui lavoratori dell'unità produttiva interessata dalla CIGO.

Pertanto, in considerazione dell'immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l'Istituto consente l'invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate.

Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all'invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito internet www.inps.it.

L'istruttoria dell'istanza da parte dell'Istituto potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato.

Ciò al fine di consentire che le istanze presentate dall'azienda siano complete, sin dalla data di entrata in vigore del decreto - per eventi successivi a tale data - dell'elenco dei lavoratori con i dati necessari in base alle innovazioni introdotte dalla riforma.

In particolare, in attesa dell'implementazione dei controlli automatizzati, la sede competente all'istruttoria dovrà verificare il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro secondo i criteri descritti al par. 1.1), per quei lavoratori che, in base ai dati forniti col predetto tracciato, risultino avere un'anzianità nell'unità produttiva inferiore al semestre.

Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell'implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.

Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l'azienda, ai fini dell'osservanza dei termini perentori di presentazione dell'istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.

Altra importante novità riguarda la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali ordinarie: infatti, anche nell'ottica di una semplificazione delle procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.

Pertanto, dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.

È demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione, cui seguiranno ulteriori istruzioni alle Sedi.

Infine, per quanto riguarda la competenza circa i ricorsi amministrativi e il relativo iter procedurale, nulla è innovato dall'art. 17.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

Il Capo III del Titolo I è dedicato al trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'articolo 19 ribadisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, ex art. 37 della legge n. 88/89.

In merito alle aziende destinatarie, alle causali integrabili, al rimborso del TFR su CIGS, alla durata delle integrazioni, alla disciplina della contribuzione, nonché al procedimento, si rimanda alle Circolari n. 24 del 5.10.2015 e n. 30 del 9.11.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Contribuzione CIGS

Viene confermata l'attuale aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

Inoltre, a carico delle imprese o dei partiti politici autorizzati alle integrazioni salariali straordinarie è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr.

par. 1.5).

Come anticipato in premessa, la disciplina attuativa dell'estensione dell'obbligo contributivo CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante e del regime contributivo addizionale riferito a tutti i beneficiari sarà definita con apposita circolare, nell'ambito della quale verranno fissate, fra l'altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive.

3. Decorrenza delle nuove disposizioni

Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.9.2015, è entrato in vigore il 24.9.2015.

In base all'art. 44, comma 1, «quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.»

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Per quanto riguarda la **CIGO**, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i trattamenti sono concessi dalla sede dell'INPS territorialmente competente.

Come già precisato al paragrafo 2) alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, ma aventi ad oggetto eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa antecedenti o iniziati prima del 24 settembre 2015, non si applica il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro e le nuove modalità di presentazione della domanda stessa, introdotte dalla riforma.

Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della presente circolare (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano, secondo il criterio già chiarito al par.2.5), dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Neutralizzazione termini presentazione domanda

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione della presente circolare.

Esempio:

data entrata in vigore decreto: 24/09/2015

data pubblicazione circolare: 2/12/2015

periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015

sospensione/riduzione: dal 28/9/2015 al 28/10/2015

termine di scadenza per la presentazione dell'istanza: 17.12.2015

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa occorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione la disciplina così come riformata dalla novella legislativa. Quindi i 15 giorni si computano, secondo il criterio già chiarito al par.2.5),

dalla data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per gli eventi iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto restano confermate le precedenti disposizioni (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

Esempio:

data entrata in vigore decreto: 24/09/2015

data pubblicazione circolare: 2/12/2015

periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015

sospensione/riduzione: dal 21/09/2015 al 18/12/2015

termine di scadenza per la presentazione dell'istanza: 25/10/2015

Infine, facendo seguito al messaggio 5919 del 24 settembre, si allega (all. 3) una nuova versione del tracciato CSV relativo ai lavoratori dell'unità produttiva che sostituisce la precedente versione dello stesso. Tali dati dei lavoratori dell'unità produttiva forniti dall'azienda richiedente la CIGO, saranno utili per il calcolo del limite di cui all'art. 12 comma 5, secondo l'algoritmo di calcolo esposto in calce al tracciato stesso.

Il Direttore Generale
Cioffi

ACCORDO NAZIONALE

Addì 22 dicembre 2015, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ACI-Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

la Feneal-UIL, la Filca-CISL, la Fillea-CGIL

- visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;
- visto l'articolo 17 dell'allegato "D" - *Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti* - così come modificato dall'Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato "L" del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1° gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;
- visto l'art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014
- visto l'art. 94 – *Disciplina dell' Apprendistato* - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di "*Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti*"
- visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto "*Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti*"

considerato

- ✓ che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
- ✓ che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;

si conviene quanto segue

a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

- di cui all'art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 (apprendistato);
- di cui all'articolo Art. 17 dell'Allegato "D" (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato "L" del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- di cui all'art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014;
- il punto "Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti" dell'art. 94 – *Disciplina dell' Apprendistato* - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto "Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti" dell'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1° settembre 2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

Letto, confermato e sottoscritto,

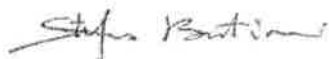
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



ACI – PRODUZIONE E LAVORO



ANAEPa CONFARTIGIANATO EDILIZIA



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



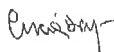
CLAAI



ANIEM Confimi



ANIER Confimi



CONFAPI ANIEM



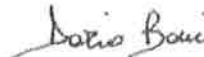
FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 05-01-2016

Messaggio n. 24

OGGETTO: Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Istruzioni contabili.

1. Premessa.

Con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 è stata illustrata la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali, derivante dal riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dal D.lgs. 148/2015.

Nel rinviare alla citata circolare per tutti gli aspetti di carattere normativo, con il presente messaggio si illustrano i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Per quanto concerne la regolamentazione degli adempimenti connessi al versamento del contributo addizionale, il nuovo regime introdotto dal D.lgs. n. 148/2015, comporta, come è noto, interventi di particolare rilevanza sull'assetto del sistema di dichiarazione contributiva UniEmens. In relazione ai predetti profili di complessità ed allo scopo di ridurre l'impatto sui sistemi di rilevazione e contabilizzazione delle aziende, dei necessari adeguamenti, saranno

successivamente emanate specifiche istruzioni finalizzate a favorire la corretta gestione degli adempimenti informativi e contributivi.

2. Aspetti contributivi della CIGO.

Il D.lgs. 148/2015 modifica l'impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita.

Per quanto attiene al primo aspetto, va osservato che l'articolo 13 del decreto di riordino, attuando uno dei principi postulati nella legge delega n. 183/2014 (Jobs act), riduce gli oneri contributivi ordinari della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari settori, definendoli secondo le misure che seguono.

Destinatari	Aliquota
Industria in genere fino a 50 dipendenti	1,70%
Industria in genere oltre 50 dipendenti	2,00%
Industria e artigianato edile - Operai	4,70%
Industria e artigianato lapideo - Operai	3,30%
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti - Impiegati/Quadri	1,70%
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti - Impiegati/Quadri	2,00%

Come già anticipato nella richiamata circolare n. 197/2015, le nuove misure decorrono a far tempo dal periodo di paga *"settembre 2015"*.^[1]

Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il secondo comma dell'articolo 13 stabilisce che il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno civile, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.

Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.

Al verificarsi di eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata, determinando una variazione della misura della contribuzione, l'impresa è tenuta a fornire all'Istituto apposita dichiarazione di responsabilità.

Per quanto riguarda la forza dimensionale dell'anno in corso, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell'entrata in vigore del D.lgs 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con riferimento all'anno 2014.

Le aziende, invece, che iniziano l'attività con dipendenti a far tempo dal 24 settembre 2015, dovranno attenersi alle previsioni sopra illustrate.

Per quanto riguarda l'anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da *"gennaio ad agosto 2015"*, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da *"settembre a dicembre 2015"*. La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da

considerare ai fini della determinazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal D.lgs 148/2015, il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all'Istituto.

A tal fine, le aziende si avvarranno della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione "Requisito occupazionale Cigo" e utilizzando la seguente locuzione: *"Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell'aliquota Cigo"*. La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

3. Apprendistato.

Una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita dall'estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante^[2] con le seguenti specificità:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch'essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale^[3].

In relazione a quanto previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento del D.lgs. 148/2015, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Conseguentemente, per detti lavoratori, l'aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.

Apprendisti di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo da "settembre 2015"					
Imprese fino a 50 dipendenti			Imprese oltre 50 dipendenti		
Industria	Edilizia Ind. e Artig.	Lapidei Ind. e Artig.	Industria	Edilizia Ind. e Artig.	Lapidei Ind. e Artig.
1,70%	4,70%	3,30%	2,00%	4,70%	3,30%

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs^[4], l'aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell'apprendista).

Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione

(sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro^[5] che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Ai fini dell'identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapportheranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruita dall'apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

4. Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto - lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità.

Come noto, l'articolo 47, c. 7 del D.Lgs. 81/2015, confermando la precedente disposizione di cui al TU dell'apprendistato, ha previsto – in favore del datore di lavoro – lo speciale beneficio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.

In relazione alle modifiche apportate all'impianto contributivo a supporto dell'apprendistato professionalizzante come sopra descritte, a far tempo dal periodo di paga "*settembre 2015*", viene a modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti come definita al precedente punto 3, risentirà dell'aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell'assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall'apprendista (<Qualifica1> = R o W).

Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cigs, resta ferma l'aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.

Con la medesima decorrenza, la nuova misura di contribuzione comprensiva di Cigo/Cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art. 47, c.4 del citato D.lgs. 81/2015.

5. Apprendistato. Compilazione dei flussi UniEmens.

Come è noto, allo stato, i lavoratori apprendisti sono individuati, nell'assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice "**5**" nell'elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell'elemento <TipoApprendistato>, che, in funzione della tipologia di contratto di apprendistato, può assumere i seguenti valori:

- "APPA": apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- "APPB": apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- "APPC": apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Allo scopo di favorire l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia di Cigo/Cigs, sono stati introdotti,

nell'ambito dell'elemento <TipoLavoratore>, i codici riportati nella tabella seguente.

Codice	Descrizione
PA	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
PB	Apprendistato professionalizzante
PC	Apprendistato di alta formazione ricerca
M1	Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo

I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione, utilizzando le predette codifiche. A partire dallo stesso periodo (gennaio 2016), non dovrà più essere valorizzato l'elemento <TipoApprendistato>.

Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell'indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

6. Regularizzazione dei periodi pregressi.

Per la regularizzazione delle differenze contributive connesse alle modifiche normative descritte ai punti 3 e 4, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in relazione ai periodi interessati (settembre-dicembre 2015), valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> – l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "**M201**" avente il significato di "Differenze Contributo CIGO" ovvero il codice "**M202**" avente il significato di "Differenze Contributo CIGS";
- in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regularizzazione;
- in <ImportoADebito> l'importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, la regularizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.

Pertanto, assumendo a riferimento il mese x quale mese di emanazione del presente messaggio:

- per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell'UniEmens di competenza del mese x+1, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+2;
- per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell'UniEmens di competenza del mese x+2, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+3.

7. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile del gettito contributivo derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni normative relative ai lavoratori con contratto di apprendistato, di cui ai precedenti paragrafi 3), 4) beneficiari delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, avverrà ai conti già in uso nelle contabilità:

PTH - gestione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell'industria (ambito PTR);

PTE - gestione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori dell'edilizia (ambito PTR);

PTF - gestione dei trattamenti di integrazione salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore industria (ambito PTR);

PTG - gestione dei trattamenti di integrazione salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore artigianato (ambito PTR);

GAU - gestione degli oneri per il mantenimento del salario (ambito GIAS).

Nello specifico la procedura automatizzata di ripartizione del DM imputerà le entrate ai seguenti conti:

PTH21010 per i contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anni precedenti;

PTH21070 per i contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anno in corso;

PTE21010 per i contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anni precedenti;

PTE21070 per i contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anno in corso;

PTF21010 per contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anni precedenti;

PTF21070 per contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anno in corso;

PTG21010 per contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anni precedenti;

PTG21070 per contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anno in corso.

GAU21015 per i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anni precedenti;

GAU21075 per i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anno in corso.

Il Dirigente Generale Vicario
Crudo

[1] Periodo di paga in corso al momento di entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015 (GU n.221 del 23-9-2015).

[2] Sulla base degli interventi di riforma operati con il decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, recante, fra l'altro, la disciplina organica dei contratti di lavoro, l'articolazione delle tipologie dei contratti di apprendistato, sulla scorta dell'adeguamento dei relativi profili di merito, è stata così ridefinita:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione ricerca.

[3] Cfr. art. 21, c. 1, lett. b

[4] Es. imprese commerciali con oltre 50 dipendenti mediamente occupati nel semestre

precedente la richiesta di intervento.

^[5] — Si tratta dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 16/02/2016

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 32

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (in breve Programma "Garanzia Giovani"). Novità introdotte dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015.**

SOMMARIO: *Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014 ed annullato e sostituito il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015.*

In particolare, con il Decreto n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, adeguandone la disciplina a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014.

La possibilità di fruire dell'incentivo è riconosciuta oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l'applicazione di quanto previsto dal sopra citato Decreto.

INDICE

Premessa

- 1. Modifiche al regime "de minimis".*
- 2. Regime di esenzione e fruizione dell'incentivo oltre i limiti "de minimis".*
- 3. Incremento occupazionale netto.*
- 4. Moduli telematici*

Allegati:

- 1. Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015*

PREMESSA

Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed allegato alla presente circolare (allegato n. 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014, con il quale ha originariamente disciplinato l'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto "*Programma Garanzia Giovani*" e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015.

La presente circolare illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.

Come previsto dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto, le nuove previsioni si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.

1. Modifiche al regime "de minimis"

Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che l'incentivo oggetto della Misura "Bonus Occupazione" può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" - o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Ai sensi del suddetto articolo, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "*l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno*".

2. Regime di esenzione e fruizione dell'incentivo oltre i limiti "de minimis".

Gli incentivi previsti dalla Misura "Bonus Occupazionale" del Programma "Garanzia giovani" possono essere fruiti oltre i limiti del Regime "*de minimis*" solo al verificarsi di determinate

condizioni, che, in base alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo all'assunzione anche oltre i limiti del regime "*de minimis*" è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:

a) Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che *"negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione"*.

b) Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c) Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

3. Incremento occupazionale netto.

Come precisato al paragrafo precedente, ai fini della fruizione dell'incentivo oltre i limiti di cui al Regime "*de minimis*", l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all'incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Il rispetto del requisito dell'incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L'incentivo è comunque applicabile qualora con l'assunzione del giovane l'incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

- dimissioni volontarie;
- invalidità ;

- pensionamento per raggiunti limiti d'età ;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato.

Ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo, l'incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora - nel periodo compreso tra il giorno successivo all'assunzione e l'ultimo giorno dello stesso mese - non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell'assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all'assunzione per la quale si è beneficiato dell'incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

4. Moduli telematici

I moduli telematici "GAGI" sono stati aggiornati per recepire le innovazioni descritte nella presente circolare.

Pertanto, nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le soglie previste dal regime "*de minimis*", per il lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate nel modulo di richiesta dell'incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.

Il Direttore Generale
Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



Unione Europea
Fondo sociale europeo



Ministero del Lavoro delle **Politiche Sociali**

D.D. 385/II/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni **generali** sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di **proseguimento** degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei



VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709/Segr. D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63/Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709/Segr. D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni **effettuate** dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziaigiovani.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11/Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO l'articolo 65 comma 3 del Regolamento (UE) 1303 /2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede che le spese per l'Iniziativa Occupazione Giovani sono ammissibili dal 1° settembre 2013;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani è in vigore dal 1° maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziaigiovani.it";

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art.32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al regime di aiuto de minimis previsto dal Decreto direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014

1. All'articolo 7, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014, come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, le parole "In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito della notifica" sono soppresse.
2. Le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata sono indicate nella tabella allegata al presente decreto (Allegato n. 1), che sostituisce quella allegata al Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015.

Articolo 2

Regime in esenzione

1. Gli incentivi previsti dal Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 **possono** essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.
3. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
 - b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
4. Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano nei medesimi limiti di spesa, di cui alla tabella riportata in Allegato n. 1 al presente decreto.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014, e successive modifiche e integrazioni.
6. Il controllo della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per tutte le tipologie di contratto incentivate; i controlli potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Articolo 3

Incremento occupazionale netto

1. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
2. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 4

Disposizioni integrative per periodo di attuazione dell'incentivo

1. All'articolo 2, comma 5 del Decreto Direttoriale n. 1709/Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 è aggiunta infine la seguente frase: "Per i soli datori di lavoro che abbiano sede nel territorio della Regione Campania l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto annullano e sostituiscono il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015;
2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanziegiovani.gov.it.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ROMA, addì

24 NOV. 2015

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione

Allegato 1

**Programma Operativo Nazionale
per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani**

Misura "Bonus Occupazione"

Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma

Regione	Limite di spesa (euro)	Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo	3.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Basilicata	627.180,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Calabria	5.654.360,54	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Campania	10.420.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Emilia - Romagna	5.420.794,47	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia	2.500.000,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio	19.715.164,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Liguria	3.500.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Lombardia	52.393.780,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Marche	4.700.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Molise	200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Prov. Autonoma Trento	548.450,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Puglia	11.559.459,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna	4.557.401,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Sicilia	10.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Toscana	9.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Umbria	1.500.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
Veneto	5.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del D.D. n. 1709/Segr. D.G./2014 modificato dal D.D. n. 11/Segr. D.G./2015
TOTALE	150.296.589,01	

Roma, 21 marzo 2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Prot. 37/0005398

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – orario di lavoro dei minori.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 18, L. n. 977/1967, così come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori.

In particolare, l'istante chiede se i minori con un'età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all'orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, appare utile muovere dal disposto dell'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 345/1999 ai sensi del quale *“l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”*.

Al riguardo, va tenuto presente che il Legislatore con l'art. 1, comma 622, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione da 9 a 10 anni con conseguente innalzamento dell'età minima per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività.

Ciò in quanto, il predetto contratto è finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di età il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione *on the job*.

Ciò premesso, per la soluzione del quesito posto occorre richiamare il disposto dell'art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, è considerato **bambino** il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico (lett. a) mentre è considerato **adolescente** il minore di età **compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico** (lett. b).

Dalla lettura di entrambe le lettere della norma appare evidente che il Legislatore abbia inteso porre particolare attenzione, ai fini della riconducibilità del giovane nella prima o nella seconda nozione, anche all'effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio.

Sulla scorta delle predette definizioni, l'art. 18 della medesima Legge, al fine di preservare la frequenza scolastica e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

In proposito, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la *“prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere”* ed affermando che *“ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall'art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo”* e non invece quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).

Alla luce di tale ricostruzione ed in considerazione del quadro normativo sopra esposto, si ritiene pertanto che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalità di assolvimento dell'obbligo stesso, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui all'art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Danilo Papa)

IF
ADB/SC

ACCORDO INTERCONFEDERALE APPRENDISTATO ARTT. 43 E 45 D.LGS. 81/2015

Addì, 18 maggio 2016 in Roma

tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL
CISL
UIL

premesso che:

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" ha disciplinato all'articolo 43 l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia contrattuale strutturata *«in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»*;
- l'articolo 43 sopra richiamato prevede che *«possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»*;
- l'articolo 43 prevede, altresì, che *«possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»*;
- il D.Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all'articolo 45 l'apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che *«possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo»*;
- il D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all'apprendistato di cui all'art. 43, sia all'apprendistato di cui all'art.45, che *«per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»*.

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226 del 2005.

premessò altresì che:

- la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il certificato di specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015;
- ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.lgs 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare tale impegno;

valutato che:

- le Parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all'apprendistato di primo e terzo livello, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l'acquisizione di titoli di studio nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell'istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell'alta formazione e per la ricerca, utili all'inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria;

convengono che:

- 1) il piano formativo individuale e il protocollo di formazione (artt. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), comprendano puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;
- 2) all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015 va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al fine della determinazione della retribuzione di riferimento;
- 3) fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, per i contratti di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto 2, come sotto riportata, ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo:

	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

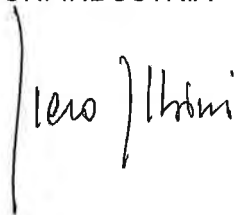
- 4) fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015 sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
- A) per i percorsi di durata superiore all'anno.
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
 - per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
- B) per i percorsi di durata non superiore all'anno.
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
- 5) per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.81/2015, i contratti di apprendistato di cui ai punti precedenti possono fare riferimento, ove non ancora oggetto di una specifica regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi;
- 6) è sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 5, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2015;
- 7) le Parti promuovono azioni congiunte di informazione e comunicazione per chiarire le implicazioni normative, amministrative e contrattuali dell'apprendistato di primo e terzo livello, anche valorizzando gli strumenti informativi già prodotti in materia, a livello territoriale o di categoria.

Le Parti si danno, altresì, conclusivamente atto che l'accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.

In allegato tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e anni dei percorsi di istruzione e formazione

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA



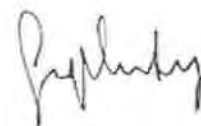
CGIL



CISL



UIL



anno del contratto di apprendistato	% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	• Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 • Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni¹
Secondo	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	• Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Terzo	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	• Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 • Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 • Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
Quarto	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	• Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015 • Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 • Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) • Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015

¹ Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

ACCORDO INTERCONFEDERALE SULL'APPRENDISTATO DI PRIMO E DI TERZO LIVELLO

Premessa.....	2
Apprendistato di primo livello: trattamento retributivo	2
Apprendistato di terzo livello: trattamento retributivo	5
Disposizioni comuni all'apprendistato di primo e di terzo livello	5

Premessa

Il 18 maggio 2016 Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un accordo interconfederale volto a disciplinare l'apprendistato di primo e di terzo livello.

L'accordo dà attuazione alla delega contenuta all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2015 e contiene una disciplina di **carattere cedevole** volta a consentire un immediato utilizzo di queste due fattispecie contrattuali.

Rientra, poi, nelle competenze dei contratti collettivi nazionali l'eventuale definizione di una disciplina che tenga conto anche delle specificità del settore, in linea con quanto già avvenuto per l'apprendistato professionalizzante con l'accordo interconfederale del 18 aprile 2012.

Ricordiamo, peraltro, che sull'apprendistato di primo e di terzo livello il ruolo che la legge attribuisce alla contrattazione collettiva è minore rispetto a quello previsto per l'apprendistato professionalizzante. Tale ruolo, infatti, attiene principalmente ai profili economici del contratto e non riguarda, invece, i profili formativi.

Di seguito vengono illustrati i principali contenuti dell'accordo interconfederale, mentre si rinvia alla Circolare Confindustria n. 19893 del 24 settembre 2015 per una disamina più complessiva della disciplina dell'apprendistato contenuta nel D. Lgs. n. 81/2015.

Apprendistato di primo livello: trattamento retributivo

Una delle novità più significative apportate dal D. Lgs. n. 81/2015 alla disciplina dell'apprendistato è la distinzione del trattamento retributivo dovuto all'apprendista in base all'attività svolta.

In particolare, l'art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 distingue come segue il trattamento retributivo dovuto all'apprendista di primo livello:

1. **ore di formazione presso l'istituzione formativa:** tali ore non sono retribuite;
2. **ore di formazione "interna" a carico del datore di lavoro:** 10% della retribuzione;
3. **ore di lavoro in apprendistato:** retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva con possibilità di sottoinquadramento o percentualizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2015.

L'accordo interconfederale prende atto della differenziazione del trattamento retributivo contenuta nell'art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 e si limita a prevedere il trattamento retributivo dovuto per le ore di lavoro in apprendistato (n. 3) mentre lascia inalterati i trattamenti previsti dalla legge per le ore di formazione (n. 1-2).

Tale scelta di fondo dell'accordo è desumibile dall'*incipit* del punto 3 dell'accordo interconfederale che espressamente prevede che resta fermo "*quanto previsto dall'art. 43, comma 7*". Ne segue che il trattamento retributivo previsto, attraverso il sistema della percentualizzazione dal medesimo punto 3 dell'accordo interconfederale, trova applicazione solamente per le ore di lavoro svolte dall'apprendista di primo livello.

Nelle premesse le parti hanno comunque convenuto "*sull'opportunità di valorizzare*" il trattamento retributivo del 10% per le ore di formazione interna. L'elemento della "*valorizzazione*" rappresenta un'indicazione di carattere meramente prospettico, tesa a sottolineare la possibilità, prevista espressamente dallo stesso art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, che la contrattazione collettiva preveda una diversa misura di corrispettivo per tali ore di formazione interna. Resta che, per i contratti di apprendistato di primo livello, regolati dall'accordo interconfederale, la percentuale del 10%, prevista dalla legge, viene confermata.

Nel merito, l'accordo interconfederale ha scelto di adottare per la determinazione della retribuzione dovuta all'apprendista di "primo livello" il metodo della **percentualizzazione**, prendendo quale riferimento la retribuzione prevista dal contratto nazionale per il livello di inquadramento determinato convenzionalmente dalle parti, al momento della stipulazione del contratto di apprendistato.

Ferma restando l'autonomia delle parti del contratto individuale, l'accordo prevede comunque che il livello di inquadramento stabilito dalle parti dovrà essere coerente con il percorso formativo svolto dallo studente/apprendista presso l'istituzione formativa esterna (cfr. punto 2 a.i.).

Una volta determinato il livello di inquadramento è possibile applicare le aliquote di percentualizzazione della retribuzione secondo la tabella contenuta nell'accordo interconfederale e che si riportano di seguito:

- 45% della retribuzione di riferimento per il primo anno di apprendistato;
- 55% della retribuzione di riferimento per il secondo anno di apprendistato;

- 65% della retribuzione di riferimento per il terzo anno di apprendistato;
- 70% della retribuzione di riferimento per il quarto anno di apprendistato.

Occorre, tuttavia, precisare che il riferimento all'anno di apprendistato contenuto nella prima colonna della tabella a pagina 2 dell'accordo, si riferisce **all'anno del percorso formativo** e non già all'anno del percorso di apprendistato propriamente inteso.

In altre parole, l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali prevede che, ai fini retributivi, occorre equiparare l'anzianità nel percorso di studio all'anzianità "lavorativa" nell'ambito del percorso di apprendistato.

Ciò, naturalmente, sempre tenendo conto che va escluso il primo anno del percorso formativo perchè, almeno nella generalità dei casi, tale percorso è avviato all'età di 14 anni, ossia da una età che non consente la stipula di un contratto di lavoro.

Dunque, ad esempio, se lo studente è al terzo anno del suo percorso formativo per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e inizia a lavorare in apprendistato (ossia inizia il primo anno di lavoro in apprendistato al terzo anno del suo percorso formativo) non gli si applicherà la retribuzione del primo anno di lavoro in apprendistato (ossia il 45%) bensì quella del secondo anno (ossia il 55%).

Per agevolare la corretta individuazione del parametro retributivo da prendere a riferimento, le parti hanno, comunque, redatto una **tabella allegata** all'accordo interconfederale la quale, in modo esemplificativo, associa al percorso formativo l'aliquota retributiva di riferimento.

In definitiva, il trattamento retributivo previsto dall'accordo interconfederale per gli apprendisti di primo livello può essere sintetizzato come segue:

Trattamento retributivo apprendistato di primo livello		
<i>Attività</i>	<i>Retribuzione</i>	<i>Rif. normativo</i>
Ore di formazione esterna (presso l'istituzione formativa)	Non dovuta	Art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 come richiamato dal punto 3 dell'accordo interconfederale

Ore di formazione interna (a carico del datore di lavoro)	10% dell'inquadramento di riferimento	Art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015 come richiamato dal punto 3 dell'accordo interconfederale
Ore di lavoro in apprendistato	Percentuale dell'inquadramento di riferimento	Punto 3 dell'accordo interconfederale e relativa tabella

Apprendistato di terzo livello: trattamento retributivo

A differenza dell'apprendistato di primo livello, per l'apprendistato di terzo livello si è optato per il diverso sistema retributivo del **sottoinquadramento**.

Tale sistema, già ampiamente sperimentato nell'apprendistato professionalizzante, consente un sottoinquadramento fino a due livelli dell'apprendista, che l'accordo modula tanto in ragione della **durata del percorso formativo**, quanto prevedendo una **progressione** nel corso del rapporto di apprendistato.

Di seguito una tabella riepilogativa del sottoinquadramento previsto al punto 4 dell'accordo:

Trattamento retributivo apprendistato di terzo livello	
<i>Durata del percorso formativo</i>	<i>Livelli di sottoinquadramento</i>
Superiore ad un anno	prima metà apprendistato: 2 livelli
	seconda metà apprendistato: 1 livello
Pari o inferiore 1 anno	1 livello

Disposizioni comuni all'apprendistato di primo e di terzo livello

L'accordo interconfederale contiene anche alcune disposizioni comuni ad entrambe le tipologie di apprendistato:

- **Piano formativo individuale:** l'accordo interconfederale prevede che, nel piano formativo individuale definito in sede di conclusione del contratto di apprendistato, le

parti includano la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento tra i contenuti formativi che devono essere svolti nelle ore di formazione a carico del datore di lavoro (cfr. punto 1 a.i.);

- **Prolungamento del periodo di apprendistato:** si rimette all'accordo delle parti del contratto individuale la facoltà di prolungare il periodo di apprendistato prevista dall'art. 42, comma 5, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2015, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
- **Disciplina suppletiva:** per i profili non regolati dall'accordo interconfederale si potrà, in via suppletiva e nelle more di una specifica regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali, fare riferimento alla disciplina prevista per l'apprendistato professionalizzante (cfr. punto 5 a.i.);
- **Informazione e comunicazione:** le parti si sono impegnate a promuovere l'accordo interconfederale attraverso iniziative di informazione e comunicazione anche di tipo congiunto (cfr. punto 7 a.i.).

Roma, 20 maggio 2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla Associazione nazionale delle Agenzie per il
Lavoro*

Prot. 37/0010255

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione, D.Lgs. n. 81/2015, art. 47, comma 4 – applicazione estensiva.

La Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed accreditate che svolgono attività di intermediazione – Rete Lavoro – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

In particolare l'istante chiede se, in forza della suddetta disposizione normativa, sia possibile contemplare nell'ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l'indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, della Direzione generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, della Direzione generale Ammortizzatori Sociali e I.O., dell'INPS e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dal dettato dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 che ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un **trattamento di disoccupazione**, ai quali si applicano, “*in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge*”.

Ciò premesso, per rispondere al quesito avanzato, occorre individuare la platea dei lavoratori interessati dalla norma, con particolare riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Al riguardo va osservato come il Legislatore del D.Lgs. n. 22/2015 abbia provveduto a riordinare le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria.

In particolare, per coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, si prevede la possibilità di beneficiare di una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), che sostituisce i trattamenti di disoccupazione già previsti dall'art. 2 della L. n. 92/2012. Per i lavoratori con rapporto di collaborazione, invece, è stata disciplinata l'apposita indennità di disoccupazione già contemplata dalla L. n. 92/2012, c.d. DIS-COLL.

Una ulteriore misura di sostegno al reddito denominata Assegno di Disoccupazione (Asdi), è stata prevista per i lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata.

Il Legislatore ha altresì introdotto uno strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione, la cui operatività è subordinata all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L'assegno in questione, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 150/2015, a coloro che siano già percettori dell'indennità NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi, ed ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l'impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro.

Rispetto a tale strumento, allo stato non ancora operativo, la normativa regionale e segnatamente quella della Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, è intervenuta per disciplinare, in via sperimentale, il c.d. contratto di ricollocazione, che si differenzia rispetto all'assegno di ricollocazione per taluni aspetti quali, ad esempio, l'individuazione della platea dei destinatari (in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della NASpI).

Tale strumento, in quanto finalizzato a fornire un'assistenza qualificata per l'inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all'obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non può essere quindi assimilato a misure di sostegno al reddito.

In risposta al quesito avanzato, non sembra pertanto potersi ritenere che siano annoverabili nell'ambito dei trattamenti di disoccupazione le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione.

Ne consegue che le specifiche disposizioni dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, correlate all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione **non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.**

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Danilo Papa)

IF

ADB/SC

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 24/05/2016

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 89

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.3

OGGETTO: **Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.*

16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziare.

INDICE

Premessa

1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.
3. Rapporti incentivati.
4. Misura dell'incentivo.
5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
7. Coordinamento con altri incentivi.
8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
9. Fruizione dell'incentivo.
 - 9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
 - 9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli.
10. Istruzioni contabili.

Allegati:

1. *Decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16/II/2016.*
2. *Decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79/II/2016.*
3. *Variazioni al piano dei conti.*

PREMESSA

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" una integrazione alla misura "Bonus Occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".

Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo.

1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla

circostanza che siano imprenditori.

2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (***N**ot [***e**ngaged in] **E**ducation, **E**mployment or **T**raining**), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurricolare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

3. Rapporti incentivati.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione, come espressamente previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Come è noto, l'art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua

componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

In proposito, si forniscono i seguenti esempi:

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.03.2016 al 31.03.2017. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2016 al 31.10.2016. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

4. Misura dell'incentivo.

L'incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziare indicate nell'articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

RAPPORTO DI LAVORO	Classe di profilazione			
	1 BASSA	2 MEDIA	3 ALTA	4 MOLTO ALTA
Rapporto a tempo indeterminato	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 12.000

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si ribadisce, infine, che l'incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l'impiego o dell'ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell'attuazione del Programma "Garanzia Giovani" nei confronti dello specifico giovane.

5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.

L'incentivo è subordinato:

- ♦ alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
 - l'adempimento degli obblighi contributivi;
 - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 - fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ♦ all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:
 - l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
 - ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
 - l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato

e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" - o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Più specificamente, il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime "*de minimis*" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime "*de minimis*", è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013)[1].

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "*l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno*".

Sempre con riferimento all'incremento occupazionale, si precisa che l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla

nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l'incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno precedente l'assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno successivo all'assunzione[2].

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale - che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "*de minimis*" - deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all'assunzione per la quale si beneficia dell'incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

7. Coordinamento con altri incentivi.

L'incentivo, come previsto dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 16/II/2016, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L'incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Come ribadito dall'articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento CE 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

- a. l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- b. l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
- c. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
- d. l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - "**GAGI**", disponibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo abbia avviato un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al "Programma Garanzia Giovani", nonché quale sia la sua classe di profilazione;
- determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell'effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma "Garanzia Giovani", il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata; se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli.

Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l'assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l'Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'INPS);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

L'Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all'istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio.

L'Istituto, inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

9. Fruizione dell'incentivo.

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione – all'interno del modulo di conferma dell'istanza – della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti *"de minimis"*, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore **"DD16"** avente il significato di *"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*;
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice **"L456"** avente il significato di *"conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*;
- il codice **"L457"** avente il significato di *"conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale **"M310"** avente il significato di *"Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*;
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti *"de minimis"* e che rispettino il requisito dell'incremento occupazionale netto, a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore **"DDSB"** avente il significato di *"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*;
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio

2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "**L458**" avente il significato di *"conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*;
- il codice "**L459**" avente il significato di *"conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M311**" avente il significato di *"Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis") , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016"*;
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016.

A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi Codici di Autorizzazione (CA).

- **A7** avente il significato di: *"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"*;
- **A8** avente il significato di: *"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*.

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo all'istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all'incentivo.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore **Y**;
- nel campo CODAGIO, il valore: CA A7 o A8;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di "Incentivo GAGI - Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".

10. Istruzioni contabili.

L'incentivo "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini", posto a conguaglio dai datori di lavoro, per le assunzioni di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", effettuate dal 01/03/2016 al 31/12/2016, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016, è a carico dello Stato. Ai fini della rilevazione contabile della fruizione degli incentivi da parte dei datori di lavoro con riguardo ai limiti e oltre ai limiti degli importi in materia di aiuti "*de minimis*", si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

GAW32154 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" - nei limiti degli importi in materia di aiuti "*de minimis*" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

GAW32155 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" - oltre i limiti in materia di aiuti "*de minimis*" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

Al conto GAW32154, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UNIMENS con i codici "L456" e "L457" (per gli arretrati), e al conto GAW32155 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici "L458" e "L459" (per gli arretrati).

Ai medesimi conti e con le stesse modalità saranno rilevati gli oneri per gli incentivi spettanti ai datori di lavoro agricoli i quali, per le dichiarazioni contributive, si avvalgono dei flussi DMAG.

Per la registrazione contabile degli eventuali recuperi di incentivi, in ragione di conguagli effettuati indebitamente dai datori di lavoro si istituiscono i nuovi conti GAW24154 da

associare al codice UNIFORMS "310" e GAW24155 da associare al codice "M311".

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in esame.

Si riportano nell'allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Cioffi

[1] Per l'anno 2016 si veda il Decreto Interministeriale 13 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e dell'Economia, con il quale vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

[2] Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07.



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

D.D. 16/II/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la

disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709/Segr. D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63/Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709/Segr. D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziaiovanisti.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11/Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore

PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art. 32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l'impegno del D.D. n. 1709/SegrDG/2014;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee Guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l'attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. Nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" è istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".
2. L'INPS è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L'INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 50.000.000, nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4.
2. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.
3. L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";
 - b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Articolo 3

Tipologia contrattuale incentivata

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

Articolo 4

Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 1), dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.
2. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

Articolo 5

Modalità di fruizione dell'incentivo

1. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6.
4. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
 - b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

5. Ai fini di cui al comma 6, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
6. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 7

Cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo di cui al presente decreto è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
2. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Articolo 8

Controlli

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); i controlli potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanzziagiovani.gov.it.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

ROMA, addì

1- 3 FEB. 2016

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione

"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini"

**Importo dell'incentivo in funzione
della classe di profilazione del giovane**

(articolo 4)

TIPOLOGIA DI CONTRATTI INCENTIVATI	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo indeterminato	3.000	6.000	9.000	12.000



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei

giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63\Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanzীগiovani.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11\ Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art. 32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l'impegno del D.D. n. 1709/SegrDG/2014;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee Guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l'attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche ha istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" Nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani"

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. L'articolo 2, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016 è sostituito dal seguente:

"Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4".

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016.

ROMA, addì

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32154
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	INCENT.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32155
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	INCENT.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24154
Denominazione completa	Entrate varie - recuperi e reintroiti dell'incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24155
Denominazione completa	Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (c.d. “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”) - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/07/2016

Prot. 37 / 0014994 / MA007.A001.10744

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro*

e p.c.

*Alla Direzione generale per le politiche
attive, i servizi per il lavoro e la formazione*

*Alla Direzione generale dei sistemi
informativi dell'innovazione tecnologica e
della comunicazione*

Oggetto: trasformazione del contratto di apprendistato di terzo livello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011 in apprendistato professionalizzante.

Si informano codesti Uffici, per opportuna conoscenza, che l'Ufficio legislativo ha riscontrato una richiesta di parere di questa Direzione e delle Direzioni generali in indirizzo, chiarendo che *"non sembrano sussistere ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, accessi sotto la vigenza del decreto n. 167 del 2011, in contratti di apprendistato professionalizzante, anche in considerazione del fatto che il vigente articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ammette espressamente tale possibilità"*.

Ciò a condizione del rispetto di alcuni principi e salva ogni diversa risultanza di fatto.

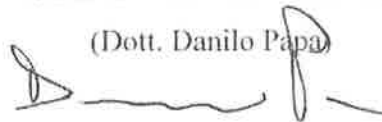
In particolare l'Ufficio legislativo evidenzia che la funzione dell'apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato e che, per raggiungere tale scopo, la formazione

impartita dal datore di lavoro deve essere "necessaria", nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato ed "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita.

Pertanto, qualora la formazione non abbia tali caratteristiche – da valutarsi caso per caso, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro – il contratto di apprendistato risulterebbe illegittimo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Danilo Papa)



INTERPELLO N. 21/2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzione di personale apprendista in costanza di contratti di solidarietà difensivi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare l'istante chiede se, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in costanza di contratto solidarietà difensivo sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e degli Incentivi all'Occupazione, dell'INPS e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre premettere che il contratto di solidarietà difensivo, già disciplinato dal D.L. n. 726/1984 (conv. da L. n. 863/1984) costituisce, all'esito del riordino delle misure di sostegno al reddito operato dal D.Lgs. n. 148/2015, una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria (cfr. art. 21, comma 1, lett c).

La solidarietà si attiva, in conformità con quanto già previsto dal D.L. n. 726/1984, in base ad un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede, al fine di evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, la riduzione dell'orario di lavoro per il personale interessato.

A tale ultimo proposito si precisa che gli apprendisti risultano esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà, atteso che l'art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato

professionalizzante alle dipendenze di imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei corrispondenti trattamenti limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale contemplata dall'art. 21, comma 1, lettera b).

Ciò premesso ed in risposta al quesito posto, va considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste, come anticipato, nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative.

Al riguardo va osservato che il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, all'art. 4, già contempla la possibilità di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell'orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà.

Tuttavia, si può verificare l'ipotesi in cui tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell'organico aziendale, la cui assunzione è, evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all'intervento di integrazione salariale.

Ricorrendo tali presupposti appare quindi possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l'attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge. In particolare, andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell'art. 42, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l'esperienza e le competenze necessarie a garantire che l'apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell'apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)

IF

ADB/SC - 1471

Firmato digitalmente da PAPA DANILO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

INTERPELLO N. 22/2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti contabili*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti ex art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).

In particolare, l'istante chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell'Istituto previdenziale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, dell'INPS e dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre muovere dall'analisi dell'apprendistato che si configura come un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Il piano formativo allegato al contratto di assunzione definisce gli obiettivi da conseguire ripartendo l'impegno tra l'attività di formazione interna ed esterna all'azienda.

Al fine di determinare la retribuzione imponibile, va considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell'art. 2, comma 25, L. n. 549/1995 il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l'importo delle retribuzioni

previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata.

Ciò vuol dire che il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale desunto dai criteri indicati, dovrà essere altresì adeguato annualmente, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, conv. da L. n. 389/1989). Tale correttivo, tuttavia, **non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge** (cfr. art. 7, comma 5).

In ragione di quanto sopra, già con circolare n. 208 del 13 ottobre 1988, l’INPS ebbe a precisare, su conforme parere di questo Dicastero, che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti andava effettuata sulle **retribuzioni effettivamente corrisposte**, fermo restando, comunque, il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989.

Ciò premesso, va ricordato che l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, pari al 10% ai sensi dell’art. 1, comma 773, L. n. 296/2006 e salvo quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 183/2011, è stata attualmente ridotta nella misura del 5% ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016.

Alla luce di quanto sopra, la suddetta aliquota del 5%, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista, retribuzione che deve evidentemente corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

In risposta al quesito avanzato si sottolinea come, nell’ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 disponga che *“per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”*, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, **il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro**

dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.

Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all'accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)

IF

ADB/SC - 1471

Firmato digitalmente da PAPA DANILO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586